SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

374ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1979

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . *Pag.* 16576

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 16575

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 16575

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 16575

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 16575

Rinvio del seguito della discussione:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » **(18)**, d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » **(114)**, d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » **(313)**, d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » **(486)**, d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » **(490)**, d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » **(648)**, d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario » **(649)**, d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » **(653)**, d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » **(663)**;

« Riforma dell'ordinamento universitario » **(686)**, d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente so-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

ciale » **(735)**, d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » **(810)**, d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » **(1043)**, d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » **(1111)**, d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 16631, 16632
SPADOLINI (*PRI*) 16632

Seguito della discussione:

« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » **(461)**;

« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » **(659)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » **(734)**, d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » **(869)**, d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »:

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . *Pag.* 16578 e *passim*
CARNESELLA (*PSI*) 16627
CIFARELLI (*PRI*) . . . . . 16577 e *passim*
DE MATTEIS (*PSI*), *relatore* . . 16578 e *passim*
MAFFIOLETTI (*PCI*) . . . . . 16578 e *passim*
MANCINO (*DC*), *relatore* . . . . 16582 e *passim*
MURMURA (*DC*) . . . . . 16591 e *passim*
RUFFINO (*DC*) 16583, 16584, 16595

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina 16576

INTERROGAZIONI

Annunzio 16632
Da svolgere in Commissione 16634

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 31 GENNAIO 1979 . . 16634

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N Z A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2398. — « Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale » (1565).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

VIGNOLA, DALLE MURA, TALAMONA, RUFINO e CARNESELLA. — « Istituzione di un ruolo speciale per ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali della stessa Arma » (1566).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GALANTE GARRONE. — « Adeguamento alla Costituzione dell'articolo 17, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa » (1555).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

ZICCARDI ed altri. — « Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 618, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (1514).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del cavaliere del lavoro Stefano Romanazzi a presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dottor Marco De Marchi », per gli esercizi finanziari 1976 e 1° gennaio-12 agosto 1977 (*Doc.* XV, n. 53).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » (461);

« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » (659), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » (734), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » (869), d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale dei tribunali amministrativi regionali »; « Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari », d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; « Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa », d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella e « Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato », d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

CAPO III

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 9.

(*Composizione del Consiglio di presidenza*)

Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

3) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 2) e 3) partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali e viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano, eletto tra i magistrati di cui al numero 2). Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato il quale non ha diritto di voto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;

2) da due magistrati con qualifica direttiva superiore in servizio presso il Consiglio di Stato;

3) da due magistrati con qualifica direttiva superiore in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali;

4) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

5) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali ».

9. 1 CIFARELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: « e 3) » *con le altre*: « , 3), 4) e 5) ».

9. 2 CIFARELLI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, l'articolo 9 tende a modificare la composizione del consiglio di presidenza che viene istituito presso il Consiglio di Stato a cui viene data una centrale importanza in questo disegno di legge.

L'emendamento 9.1, salvo il numero globale dei componenti del Consiglio di Stato e salva la misura del 50 per cento per i magistrati del Consiglio di Stato e del 50 per cento per quelli provenienti dai tribunali amministrativi regionali, cioè sei e sei, mira ad articolare questa rappresentanza in maniera diversa rispetto all'articolo. Infatti, mentre nell'articolo, al punto 2), si dice: « da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato » ed al punto 3) si dice: « da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali », con l'emendamento da me proposto si dice, al punto 2): « da due magistrati con qualifica direttiva superiore in servizio presso il Consiglio di Stato; » e al punto 3): « da due magistrati con qualifica direttiva superiore in servizio presso i tribunali amministrativi regionali; ». Questo emendamento quindi tende ad assicurare una più equilibrata composizione di questo consiglio di presidenza. Si tratta invero di un organo che deve esprimere giudizi ai fini delle promozioni e perciò mi pare opportuno che ne facciano parte anche magistrati con qualifica di presidenti dei collegi perchè sono i presidenti dei collegi che più degli altri sono in grado di valutare le capacità dei magistrati promovendi.

Inoltre questo consiglio di presidenza ci teniamo che non venga puramente e semplicemente ritenuto un organo elettivo ma che rispecchi proprio quelle qualifiche che sono previste nella tabella *A* allegata al disegno di legge, perchè il ragionamento che si è fatto, onorevoli colleghi, è quello che i magistrati si distinguono soltanto per le funzioni. Si è voluto applicare, puramente e semplicemente, al Consiglio di Stato un dettato costituzionale che riguarda la magistratura ordinaria; noi, nella tabella, troviamo proprio i punti di riferimento per l'emendamento che proponiamo all'articolo 9. S'intende che gli altri emendamenti — e propriamente quello al terzo comma, il 9. 2, e l'11. 1 — sono emendamenti conseguenziali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E M A T T E I S , *relatore*. La Commissione è contraria perchè il testo così come è stato approntato dalla Commissione stessa non crea discriminazioni; invece l'emendamento 9. 1, così come ci viene presentato dal senatore Cifarelli, comporterebbe un consiglio di presidenza composto praticamente da nove magistrati del Consiglio di Stato e da 4 magistrati dei tribunali regionali amministrativi.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, vorrei pregare l'egregio collega relatore di tener presente che noi ci riferiamo ai magistrati con qualifica direttiva superiore in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e alla tabella. Quindi rimangono sei dei TAR e sei del Consiglio di Stato. Si può essere d'accordo o meno, ma su questo punto mi pare che il senatore De Matteis sia caduto in un equivoco.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo dichiara di rimettersi all'Assemblea a questo proposito e ne dice le ragioni. La composizione del consiglio di presidenza, così come è configurata nel testo approvato dalla Commissione, è indubbiamente equilibrata: sei magistrati del Consiglio di Stato, sei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, il presidente del Consiglio di Stato che presiede il collegio di presidenza.

Il senatore Cifarelli ci propone col suo emendamento di articolare meglio la rappresentanza vuoi dei magistrati del Consiglio di Stato, vuoi dei magistrati dei TAR nel consiglio di presidenza, prevedendo espressamente che alcuni posti siano riservati ai magistrati investiti di funzioni direttive sia del Consiglio di Stato, sia dei TAR.

L'osservazione cha ha fatto testè il relatore ha il suo pregio perchè, in realtà, nella prima applicazione della legge, si verificherebbe una situazione come quella indicata, ritenuta dal relatore dannosa per la funzionalità del consiglio, nel senso che i magistrati investiti delle funzioni direttive sarebbero, comunque, provenienti dal Consiglio di Stato.

Per questi motivi, avendo presenti il vantaggio derivante dalla proposta del senatore Cifarelli ma anche l'inconveniente che, almeno in sede di prima applicazione, potrebbe derivare dalla introduzione di questo emendamento nell'articolo, il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 9. 1.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Cifarelli e a quelli che sono connessi, successivi, in quanto, come ha ben precisato il relatore, si tratta di un emendamento che sovverte in realtà la filosofia a cui si ispira questo disegno di legge, che

è quella di equilibrare, anche nella composizione degli organi, l'assetto rappresentativo della magistratura amministrativa di primo grado, che attualmente è una sorta di magistratura sotto-ordinata.

Questa legge intende mettere le mani su questo assetto squilibrante e anche per quanto riguarda il consiglio di presidenza ha trovato quindi un punto di equilibrio nella formulazione dell'articolo 9; dopo una lunga e tormentata discussione in Commissione, questa formulazione consente di rappresentare un punto di equilibrio armonico rispetto a tutto l'insieme del disegno di legge e per queste considerazioni voteremo contro l'emendamento Cifarelli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Cifarelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 9. 2 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 10.

(*Ineleggibilità*)

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 11.

(*Elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti*)

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui ai numeri 2 e 3, dell'articolo 9, è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 30 giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore non può esprimere più di cinque preferenze; quelle eventualmente espresse in eccedenza a tale limite sono nulle, mentre rimangono valide le prime.

Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle

schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma sopprimere le parole: « , di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9, ».

11. 1 CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Senatore Cifarelli, mi sembra che lei consideri precluso l'emendamento 11. 1.

C I F A R E L L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 12.

(*Contestazioni e reclami*)

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Scioglimento del Consiglio di presidenza*)

Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Validità delle deliberazioni e convocazioni*)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno 9 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Attribuzioni del Consiglio di Presidenza*)

Il Consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazione di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

6) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

7) sul collocamento fuori ruolo;

8) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3 e 6 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 5 e 7 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4 con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(*È approvato*).

TITOLO II

PERSONALE DI MAGISTRATURA

CAPO I

DISTINZIONE PER FUNZIONI

Art. 16.

(*Qualifiche*)

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale; presidenti di sezione aggiunti del Consiglio di Stato, presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale;

3) consiglieri di Stato;

4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento al capo I del titolo II. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al Capo I del Titolo II, rubrica, dopo la parola: « funzioni », *aggiungere le altre*: « e qualifiche ».

Tit. II. C. 1. 1

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si tratta di aggiungere, nel titolo, alle parole: « Distinzione per funzioni » le altre:

« e qualifiche », perchè in tal modo il titolo medesimo viene a rispecchiare compiutamente la materia in esso trattata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del Governo al capo I del titolo II, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 16 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Nel primo comma, al n. 2, sopprimere le parole: « presidenti di sezione di Tribunale amministrativo regionale ».

16. 1 CIFARELLI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, ho l'impressione che l'emendamento 16. 1 sia precluso: questa mattina ho fatto la battaglia contro i presidenti di sezione dei tribunali amministrativi ed il Senato ha opinato diversamente.

Mi pare quindi che l'emendamento 16. 1 cada.

P R E S I D E N T E . Va bene.

Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 17.

(*Funzioni dei magistrati amministrativi presso i Tribunali amministrativi regionali*)

Sono magistrati con funzioni direttive superiori quelli di cui ai numeri 1) e 2) del l'articolo precedente.

I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i Tribunali amministrativi regionali.

I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

I magistrati di cui al n. 4) del precedente articolo esercitano funzioni giurisdizionali presso i Tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di Tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni previste dall'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: « Funzioni dei magistrati amministrativi ».

17. 2 IL GOVERNO

Alla rubrica sopprimere le parole: « presso i Tribunali amministrativi regionali ».

17. 1 LA COMMISSIONE

Al terzo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi:

« Essi possono altresì, per motivate esigenze di servizio e con il loro consenso, essere applicati con funzioni di consigliere presso un tribunale amministrativo regionale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, sentito il Consiglio di Presidenza. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità di missione o di altra specie che trovi titolo nell'applicazione ».

17.4 RUFFINO, CRAVERO, GUSSO, DEGOLA, DEL PONTE, VERNASCHI, MAFFIOLETTI, SCHIANO, BOMBARDIERI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e delle sezioni, rispettivamente previste dal quinto e dal secondo comma dell'articolo 7 ».

17.3 CIFARELLI

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, mi pare che l'emendamento del Governo 17.2 sostanzialmente sia identico al 17.1 presentato dalla Commissione.

Si tratta di limitare la materia, indicata nel titolo, alle sole funzioni dei magistrati amministrativi.

D E M A T T E I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore.* L'emendamento 17.1 è uguale nella sostanza al 17.2 per cui viene ritirato.

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Signor Presidente, con l'emendamento 17.4 si propone di consentire la possibilità di applicazione di magistrati del Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali.

È nota, infatti, la carenza numerica rispetto alle previsioni dell'organico dei tribunali amministrativi regionali, determinata da due fattori fondamentali: da un lato, la carenza che si determina a seguito dei concorsi per referendari che non riescono mai a coprire i posti messi a concorso; dall'altro, per le conseguenze che deriveranno dall'applicazione della presente legge. Riteniamo pertanto necessario ed indispensabile che venga approvato l'emendamento proposto che favorisce una interfungibilità tra le funzioni ed una certa mobilità del personale di magistratura, nell'interesse ovviamente delle funzioni e dell'efficienza della giustizia amministrativa.

Desidero infine richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'emendamento, laddove diciamo: « Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità di missione o di altra specie che trovi titolo nella applicazione ».

La norma, quindi, si propone di dare maggiore efficienza alla giustizia amministrativa, senza oneri per la collettività.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, mi pare che il mio emendamento sia precluso come quello relativo all'articolo 16. Si tratta delle conseguenze della mancata approvazione della modifica all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

D E M A T T E I S , *relatore.* Signor Presidente, la Commissione si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 17.4.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Onorevole Presidente, ho inteso le ragioni addotte dal senatore Ruffino per motivare la presentazione dell'emendamento 17.4 e mi rendo conto che esse hanno una parven-

za di fondatezza. Mi pare, peraltro, che esse debbano cedere il passo di fronte ad un'altra considerazione che, a mio avviso, è decisamente prevalente. Abbiamo configurato in un certo modo la carriera dei magistrati, compresi quelli che appartengono ai TAR per cui i magistrati che appunto appartengono ai TAR possono transitare dalla qualifica di consigliere di tribunale regionale amministrativo a quella di consigliere di Stato; ma, una volta che transitano nel Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere di Stato, essi devono essere applicati alle funzioni di consigliere di Stato; non possono rimanere nei tribunali regionali amministrativi per esercitare con la qualifica di consigliere di Stato le funzioni di consigliere presso il tribunale amministrativo regionale.

Mi sembra che in sostanza contrasti con questo emendamento il principio per cui le funzioni devono corrispondere alla qualifica o, viceversa, la qualifica deve corrispondere alle funzioni. Sono pertanto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17. 2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17. 4.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Comprendo le motivazioni che hanno spinto i relatori a rimettersi all'Aula perchè indubbiamente l'emendamento si presenta suggestivo (anche se la mia firma è stata apposta per errore) in quanto accentuerebbe quel carattere di osmosi, di intercambiabilità tra le due carriere; senonchè l'ispirazione sana dei firmatari dell'emendamento contrasta poi con l'effetto di obiettivo disordine che si costituirebbe nell'applicazione di questa legge che tende a distinguere ed a porre in relazione le due funzioni nell'ambito di un assetto unico che ha però bisogno di una sua regola e di un suo impianto fondamentale che ne assicuri certezza di funzionamento.

Ora questo continuo transito indubbiamente, come osservava l'onorevole Bressani, non produrrebbe un ordinato svolgimento, soprattutto nella prima esecuzione di questa nuova disciplina legislativa.

Credo pertanto che questi elementi di perplessità e di critica a questi effetti negativi che si produrrebbero potrebbero indurre i presentatori a ritirare l'emendamento. In ogni caso noi siamo contrari.

R U F F I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Consentitemi di esprimere un certo rammarico per questo improvviso e fulmineo mutamento di posizioni che non mi pare sia stato sufficientemente argomentato. Nell'emendamento si accennava a motivate esigenze di servizio e si sottoponeva la possibilità che il consigliere di Stato svolgesse le funzioni come consigliere di tribunale amministrativo, al patto che si verificassero motivate esigenze. Il provvedimento veniva emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza. Mi pareva quindi di aver posto nell'emendamento le condizioni perchè il trasferimento non fosse automatico ma rispondesse soltanto a motivate esigenze di efficienza e di funzionalità. Avevamo sottolineato anche il fatto che nessuna indennità, e quindi nessun onere, dovesse gravare sul bilancio dello Stato a seguito di tale trasferimento. Mantengo, per queste ragioni, l'emendamento dichiarando evidentemente di votare a favore dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17. 4, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, per il quale la Commisisone si rimette all'Assemblea e che

il Governo non ha accettato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 17.3 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

CAPO II

AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

Art. 18.

(*Ammissione alla magistratura amministrativa*)

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nei numeri da 1 a 8 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da due consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Nomina a primo referendario*)

Le qualifiche di consigliere di Tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a primo referendario, i referendari devono aver compiuto quattro anni dalla nomina a tale qualifica.

Il Consiglio di presidenza procede alla valutazione dei referendari, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, in base ai seguenti elementi:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale;

2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazio-

ne del magistrato può essere assunto dal Consiglio di presidenza nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio di presidenza provvede ad informare l'interessato, che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio di presidenza deve essere motivata ed è comunicata all'interessato.

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio ».

19. 1 CIFARELLI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, il mio emendamento, che si riferisce al secondo comma, ha un'ampia formulazione, però riguarda solo una determinata questione e cioè l'applicazione della legge Breganze a questo ordine di problemi. Nel testo della Commissione è detto che i referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza. Come ho già avuto modo di dire e di ribadire quando ci siamo occupati dei magistrati, ritengo un'assoluta smobilitazione dei criteri fondamentali dell'ordinamento il giudizio di non demerito, senza mancare di rispetto a nessuno, *oves et boves*. Nel campo universitario noi repubblicani abbiamo fatto, solitari, tutta la battaglia contro l'*ope legis*, poi man mano questo criterio è stato accolto nei concorsi e via dicendo. Ora *oves et boves* significa andare indietro rispetto al sistema, di cui non sono entusiasta, ma che è senza dubbio migliore, che esiste per la magistratura ordinaria. Quindi non credo che si possa oppore che col riferirsi alla famosa legge Breganze, alle norme della legge 20 dicembre 1973, n. 831, che disciplina la nomina a magistrato di Cassazione, noi facciamo o proponiamo di fare qualcosa che lega l'indipendenza della magistratura e la sua democraticità.

Nell'emendamento si riprende innanzitutto l'impostazione della Commissione: « Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a primo referendario, i referendari devono aver compiuto quattro anni dalla nomina a tale qualifica ». Si aggiunga inoltre: « Il consiglio di presidenza » — ed è quello di cui abbiamo discusso e che non viene inquinato da nomine di dirigenti eccetera, come il Senato poco fa è stato invitato a fare — « procede alla valutazione dei referendari, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, in base ai seguenti elementi: 1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni; 3) precedenti relativi al servizio prestato ».

Non voglio rileggere, onorevole Presidente (sebbene di tempo oggi ne abbiamo a bizzeffe), tutto l'emendamento, però voglio aggiungere che qui si sottolinea anche la possibilità che ha il consiglio di presidenza di acquisire ogni ulteriore elemento di giudizio. Chi conosce l'ordinamento dei magistrati non ha nessuna ragione di stupirsi. E siccome a noi è parso che uno dei *leit motiv* di questa riforma sia quello di estendere all'ordinamento dei TAR e del Consiglio di Stato e dei magistrati di questi organi quello che è il sistema dell'autodeterminazione, della non differenziazione se non per le funzioni, delle cautele, delle garanzie eccetera, che esistono per i magistrati ordinari, non possiamo che stupirci che a questo punto si voglia avere una specie di automatismo. Il non demerito significa una ipocrita presentazione dell'automatismo.

Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento. Onorevole Presidente, è chiaro che da questo derivano poi gli altri emendamenti, quelli analoghi, in cui si fa riferimento a questa proposta base di emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M A N C I N O , *relatore*. L'emendamento Cifarelli va guardato in un contesto più generale, con riferimento sia ai requisiti per l'accesso alla carriera di magistrato amministrativo, sia alle fasi successive: bisogna tenere, infatti, conto che alla magistratura amministrativa si accede in seconda istanza, e c'è perciò un rigore che certo non trova precedenti nella magistratura ordinaria. C'è anche una limitazione che non è data altrove. Certo, dobbiamo tener conto dell'ordinamento generale e, quindi, anche dello stato giuridico dei magistrati ordinari. Infatti, se il Parlamento ritiene che lo sviluppo di carriera del magistrato ordinario non possa essere condiviso, deve avere anche la forza di modificarlo; se non è in grado di modificarlo, non può pretendere di trattare diversamente lo sviluppo di carriera del magistrato amministrativo: la diversità di trattamento violerebbe il principio della *par condicio*. Certo, la legge Breganze ha procurato e procura effetti perversi: ma possiamo abrogarla? Il senatore Cifarelli sa che nel testo che stiamo discutendo la Breganze non ha trovato cittadinanza integrale: è un merito che non può essere disconosciuto.

Ora, evidentemente, queste considerazioni di carattere generale non possono essere disattese; non si può prescinderne, in particolare, nei confronti della magistratura amministrativa, cui si perviene attraverso una selezione severa — il concorso di secondo grado — e uno sbarramento parziale: non si trascuri che vi sono magistrati amministrativi, la cui carriera si può fermare anche alla qualifica di consigliere di TAR; essi possono successivamente anche avere la qualifica di presidente di TAR o di presidente di sezione di TAR, ma possono non ottenere la qualifica di consigliere di Stato. Con questi limiti si sviluppa l'ordinamento della magistratura amministrativa. In relazione a ciò, il ragionamento, sia pure suggestivo, che viene fatto dal collega Cifarelli, non è convincente: non tiene, infatti, conto della situazione esistente nell'ambito della magistratura ordinaria, nè del complesso normativo, che noi stiamo per approvare, il quale rende più rigorosa la carriera della magistratura amministrativa.

Un completo parallelismo fra le due magistrature non c'è; semmai vi è una limitazione per i magistrati amministrativi. L'auspicio che si deve formulare è di trovare aspiranti ai concorsi per magistrati amministrativi: avere approvato recentemente al Senato una norma, che consente al magistrato amministrativo di provenienza dalla magistratura ordinaria di potere tornare a svolgere attività di magistrato ordinario, può avere effetti negativi nella struttura dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato. È un rischio che corriamo e non possiamo non valutarlo nel momento in cui per dimostrare una astratta severità non facciamo caso agli effetti: perchè il magistrato ordinario — che ha una carriera senza ostacoli — dovrebbe tentare il concorso di consigliere di Stato, la cui carriera prevede forti limiti nel suo sviluppo?

Per questi motivi, esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In linea di principio il Governo valuta in tutta la sua importanza l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli. Stavo per dire « gli emendamenti » perchè a questo emendamento all'articolo 19 seguono gli emendamenti proposti agli articoli successivi, che sono strettamente collegati al primo e corrispondono allo stesso criterio.

Il senatore Cifarelli propone di rendere più omogeneo il meccanismo di promozione dei magistrati amministrativi a quello dei magistrati ordinari, in quanto qui verrebbero richiamate, nello stesso contenuto, le norme della legge n. 831.

Peraltro il Governo ritiene che abbiano fondamento anche le considerazioni fatte dal relatore. Senza dubbio c'è un meccanismo di accesso ai ruoli dei magistrati amministrativi che è più selettivo di quanto non sia il concorso per la magistratura ordinaria. È un concorso di secondo grado, che quindi presuppone l'aver già partecipato ad altri

concorsi e l'aver già esercitato funzioni nella pubblica amministrazione o in altre magistrature, sempre in seguito a concorso.

È anche da considerare che qui si creerebbe un certo qual sbarramento tra la qualifica di referendario e quella di primo referendario, ancorchè referendari e primi referendari siano applicati agli stessi organi di giustizia amministrativa, esercitando quindi sostanzialmente le stesse funzioni.

Per le ragioni esposte, quindi, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea, in ordine all'emendamento 19. 1.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Non potrei darle la parola per un chiarimento. Comunque, nel pregarla di essere rapido, le do facoltà di parlare.

C I F A R E L L I . Portare l'argomentazione dell'ingresso in questa magistratura non corrisponde allo spirito del mio emendamento che riguarda invece le promozioni ed è basato soprattutto sulla laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni e nei precedenti relativi al servizio prestato. Il che significa che una persona può aver avuto non uno ma venti sbarramenti iniziali, ma se poi non scrive le sentenze non deve essere promosso. Ma, senza demerito, basterà che faccia il sindacalista o che so io e con non demerito andrà avanti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 19. 1.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, desidero rapidamente dire che non hanno irrilevanza le argomentazioni portate dal relatore Mancino e dall'onorevole Bressani per quanto riguarda il sistema di ingresso, perchè tutto l'insieme del sistema selettivo forma un complesso di norme che poi incidono anche sulla percorribilità della carriera, tant'è che oggi i concorsi vanno deserti.

Bisogna poi considerare che siamo in presenza di uno sbarramento operato tra due qualifiche che corrispondono alle stesse funzioni e quindi particolarmente è illogico l'inserimento di un meccanismo di selezione che tra l'altro contiene riferimenti così poco garantistici, come quello che si riferisce al precedente servizio prestato, alla valutazione di laboriosità e diligenza che non si riferisce a criteri precisi. Bisogna poi tenere conto del fatto che lo stesso rigore non si applicherebbe per quanto concerne il passaggio a funzioni direttive.

C I F A R E L L I . Ma ci sono gli articoli 20 e 21 con gli emendamenti.

M A F F I O L E T T I . Perciò a me sembra che il congegno non sia giustificato, dal momento che non tiene conto di queste considerazioni che sono tali da farmi ritenere che l'emendamento debba essere respinto, a parte il fatto che la Commissione ha lavorato a lungo su questo sistema raffrontandolo pure criticamente al sistema di avanzamento della magistratura ordinaria che non viene affatto assunto in maniera meccanica in questa legislazione; quindi non viene trasferito di peso quell'ordinamento in questo assetto legislativo. Occorre assicurare allo scorrimento in carriera di questi magistrati la loro autonoma collocazione, la loro indipendenza nell'ambito di una struttura non gerarchica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Cifarelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 20.

(*Nomina a consigliere di Tribunale amministrativo regionale*)

I primi referendari al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a consigliere di Tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale, i primi referendari devono avere compiuto quattro anni dalla nomina a tale qualifica.

Si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del precedente articolo 19.

20. 1 CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento 19. 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 21.

(*Nomina a consigliere di Stato*)

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e con il loro consenso. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza e secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I consiglieri di Tribunale amministrativo regionale conservano l'anzianità ai sensi del successivo articolo 25, penultimo comma;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici al quale possono partecipare i magistrati ordinari e militari con almeno otto anni di effettiva anzianità, i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno due anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti e gli avvocati dello Stato con almeno tre anni di anzianità, nonchè i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio nella misura massima di due posti per anno. I vincitori del concorso sono assegnati per un periodo non inferiore a quattro anni al Tribunale amministrativo regio-

nale del Lazio, o, con il loro consenso, ad altro Tribunale. Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. Si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del precedente articolo 19. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale conservano l'anzianità ai sensi del successivo articolo 25, penultimo comma ».

21. 2 CIFARELLI

Al n. 2, dopo le parole: « amministrazioni pubbliche », *inserire le altre*: « nonchè magistrati ordinari con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione ».

21. 1 IL GOVERNO

Al n. 3), *sopprimere il penultimo periodo.*

21. 3 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . L'emendamento 21. 2 del senatore Cifarelli è precluso.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, ho detto già in replica le ragioni che consigliano di includere tra le categorie nell'ambito delle quali può esercitarsi la provvista governativa del Consiglio di Stato anche quella dei magistrati ordinari con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione.

M A N C I N O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà e la invito ad esprimere il parere sull'emendamento del Governo.

M A N C I N O , *relatore.* Il nostro emendamento 21. 3 si illustra da solo perchè tende a sopprimere il penultimo periodo del numero 3) dell'articolo, e cioè le parole: « I vincitori del concorso sono assegnati per un periodo non inferiore a quattro anni al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, o, con il loro consenso, ad altro Tribunale ». Si tratta della quota del 25 per cento per l'accesso al Consiglio di Stato per il tramite di un pubblico concorso peculiare, che ha costituito oggetto di attenzione da parte della Commissione: una volta introdotto il principio che un quarto dei posti disponibili al Consiglio di Stato è coperto mediante pubblico concorso, sembra essere eccessivo pretendere che il vincitore del concorso debba essere assegnato per almeno quattro anni al tribunale amministrativo del Lazio o ad altro tribunale a propria richiesta. Sarebbe preferibile la soppressione di questo penultimo comma.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 21. 1 il relatore è favorevole

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento della Commissione.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto particolarmente per l'emendamento 21.1, ma posso fin d'ora dichiarare che sono favorevole all'emendamento della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 21. 1 del Governo che inserisce, nelle categorie che possono essere utilizzate per la provvista governativa per la nomina al Consiglio di Stato, i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, dichiaro di essere favorevole alla norma, anche se sarebbe stato augurabile che questa discussione sulle categorie alle quali far ricorso per la provvista governativa fosse intervenuta in un contesto complessivo, anche perchè a questa formulazione siamo arrivati in modo sofferto e travagliato. Noi abbiamo sostenuto che finalmente era ora di moralizzare questo settore sul quale dovrebbero veramente appuntarsi gli strali di coloro che vogliono risanare la vita pubblica. Ora, dopo tante polemiche, dichiarazioni di fuoco, scandalismi, sul modo come il Governo ha utilizzato la norma per nominare i consiglieri di Stato, si è giunti ad una formulazione che rappresenta un punto di arrivo di una discussione che ha visto noi impegnati a limitare questa facoltà o a sottoporla a precise regole di qualità professionale, di specifica garanzia dei nominati, altri a conservare un discrezionale potere che poteva arrivare persino a considerare un parlamentare non rieletto o un amministratore pubblico non meglio identificato come un aspirante alla nomina a consigliere di Stato. (*Interruzione del senatore Cifarelli*). Credo che questo non debba sfuggire a nessuno e siccome so quanto il senatore Cifarelli sia sensibile ai problemi di moralizzazione e di risanamento della vita pubblica questa norma dovrebbe pure interessare i colleghi tutti e particolarmente il senatore Cifarelli. Questa legge contiene alcune di queste norme, è un insieme di normative e, anche se certo non vanno considerati in blocco legittimi tutti gli emendamenti, tutte le riserve, tutte le critiche, però è un punto di arrivo di una elaborazione complessiva. Per questo noi crediamo di aver aggiunto con soddisfazione un testo accettabile perchè ancorato a precise categorie alle quali si può aggiungere benissimo la categoria benemerita dei magistrati di Cassazione; così infatti si rafforza, voglio dire, il criterio seguito dalla normativa, quello di introdurre un'alta qualificazione tecnico-giuridica quale quella che posseggono i magistrati di Cassazione.

Voglio anche dire che questa sottolineatura che ho voluto dare con questa dichiarazione a favore dell'emendamento del Governo vuole mettere in rilievo anche il significato positivo che la lunga elaborazione, sia pure travagliata, della Commissione ha raggiunto su un punto scottante della vita pubblica italiana che ha visto in precedenza mal governata e mal attuata la normativa tuttora vigente e ha visto invece le forze democratiche arrivare a questa intesa che, se viene modificata con l'emendamento del Governo, va però nella direzione, credo, di ancorare la nomina governativa ad una garanzia di qualità professionale e di preparazione tecnica. Perciò voteremo a favore dell'emendamento.

M U R M U R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M U R M U R A . Signor Presidente, il voto favorevole che noi ci accingiamo a dare sull'emendamento 21. 1 del Governo rientra indiscutibilmente nella logica che ha presieduto alla formazione di questo articolo e alla determinazione di criteri più tassativi di quello precedente per la provvista, come si usa chiamarla, del Consiglio di Stato da parte del Governo.

Dobbiamo ricordare, pur con tutta la battaglia che si è sostenuta anche in Commissione, in cui nessuno, e tanto meno noi della Democrazia cristiana, è stato su posizioni divaricate o divergenti, che le precedenti nomine, talora non eccessivamente condivise, sono nate però da una decisione della Corte costituzionale che, respingendo un preciso ricorso, ha fissato criteri in base

ai quali queste nomine governative dovevano essere eseguite. Queste sono cadute in gran parte, se non totalmente, su persone che avevano ben meritato della pubblica amministrazione e che avevano nel foro, nella professione, nell'attività amministrativa, alcuni anche nel Parlamento, dato dimostrazione delle loro qualità e acquisito, attraverso questa nomina al Consiglio di Stato, non grandi promozioni, sibbene ottenuto il riconoscimento del proprio valore e conferito onore allo stesso organismo costituzionale.

Noi abbiamo ritenuto opportuno specificare con legge e non con un decreto presidenziale i criteri cui il Governo debba attenersi. In questa ottica si colloca l'emendamento presentato dal Governo ed è per questo che noi lo votiamo con serena coscienza.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 21. 3, sono contrario perchè rientra nel solito sistema di attenuare le prove, le garanzie, le esperienze.

Per quanto riguarda l'emendamento 21. 1, sarà l'unica volta che voterò a favore. La ragione deriva dal fatto che si utilizza una categoria meritevole di considerazione.

Vorrei dire però al collega Maffioletti, che ascolto sempre con molta attenzione, che la mia proposta di emendamento per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 21 è nel senso del rigore, non nel senso dell'insensibilità ad eventuali disfunzioni che possono essersi manifestate; chè anzi vuole applicare anche in quel caso l'eliminazione delle parole nefande del non demerito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21. 3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 22.

(*Destinazione dei consiglieri al Consiglio di Stato*)

I posti disponibili presso il Consiglio di Stato sono coperti dai consiglieri secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso. Per i posti che rimanessero scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I posti vacanti presso il Consiglio di Stato che non siano coperti in base al conferimento di cui al numero 3) del precedente articolo 21, sono conferiti ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso. Per i posti che rimanessero scoperti si provvede d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica ».

22. 2 IL GOVERNO

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Con l'emendamento 22. 2, che sostituisce l'emendamento 22. 1 in precedenza presentato, s'intende provvedere al caso in cui il concorso previsto al n. 3) dell'articolo 21 non abbia un esito positivo, nel senso che attraverso il concorso non si ricoprano i posti resisi vacanti, per cui i posti stessi verrebbero ricoperti con magistrati provenienti dai tribunali amministrativi regionali secondo il criterio previsto dallo stesso articolo 22.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M A N C I N O , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.2 presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 23.

(*Nomina a presidente di sezione e qualifiche equiparate*)

I consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori di cui al numero 2) del precedente articolo 16 secondo l'ordine risultante dall'anzianità nelle rispettive qualifiche e nei limiti dei posti disponibili. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che prima della nomina a presidente hanno effettivamente prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Sul conferimento delle funzioni di cui al comma precedente, provvede il Consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione. A tali effetti sono considerati non riassorbibili gli aumenti periodici maturati dall'ingresso in carriera.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma, dopo la parola: « disponibili », *inserire le altre*: « previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza ».

23. 1 IL GOVERNO

Al primo comma sostituire le parole: « due anni » *con le altre*: « diciotto mesi ».

23. 7 LA COMMISSIONE

Al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

« I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere la loro qualifica e le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di due anni dal conseguimento della qualifica di presidente o di presidente di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale ».

23. 5 RUFFINO, CRAVERO, GUSSO, DEGOLA, DEL PONTE, VERNASCHI, SCHIANO, BOMBARDIERI

All'ultimo comma sostituire le parole: « di presidente di sezione della Corte di Cassazione » *con le altre*: « di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori ».

23. 2 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I magistrati Presidenti dei TAR, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la nomina a Presidente di sezione del Consiglio di Stato, possono, a domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere servizio presso il Consiglio di Stato per esercitare le funzioni direttive superiori o, in mancanza di posti disponibili, le funzioni di Consigliere di Stato. In ogni caso, i Consiglieri di Stato possono rinunziare al turno di nomina alle funzioni direttive superiori, conservando ad ogni effetto la qualifica e le funzioni di Consigliere di Stato, con riserva di anzianità ai fini della collocazione in ruolo nei turni successivi ».

23. 3 MURMURA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« I magistrati presidenti dei TAR che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già conseguito la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato possono a domanda, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere servizio presso il Consiglio di Stato per esercitarvi le funzioni direttive superiori o, in mancanza di posti disponibili, le funzioni di consigliere di Stato.

In ogni caso i consiglieri di Stato possono rinunziare al turno di nomina alle funzioni direttive superiori, conservando ad ogni effetto la qualifica e le funzioni di consigliere di Stato con riserva di anzianità ai fini della collocazione in ruolo, nei turni successivi di promozione ».

23. 4 CIFARELLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate non compete alcuna indennità di missione inerente alle funzioni presidenziali ».

23. 6 RUFFINO, CRAVERO, GUSSO, DEGOLA, DEL PONTE, VERNASCHI, SCHIANO, BOMBARDIERI

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'emendamento 23. 1 mi richiamo a quanto ho già detto: qui si tratta del conferimento delle funzioni direttive sia al Consiglio di Stato, presidente di sezione, presidente aggiunto di sezione, sia nei tribunali amministrativi regionali, presidente di tribunale amministrativo regionale e presidente di sezione staccata. Mi richiamo alla posizione assunta un momento fa, a proposito del passaggio dalla qualifica di referendario a primo referendario, da primo referendario a consigliere di tribunale amministrativo regionale e da consigliere di tribunale amministrativo regionale a consigliere di Stato. Qui, però, si tratta di conferire funzioni direttive che sono distinte dalle funzioni giurisdizionali. Sembra opportuno far precedere a questo conferimento un giudizio di idoneità. Ci sono magistrati ottimi per esercitare le funzioni giurisdizionali che possono non essere idonei a presiedere dei tribunali e quindi ad esercitare delle funzioni direttive.

Ricordo che analogo giudizio è previsto per il conferimento delle funzioni direttive superiori per i magistrati della magistratura ordinaria.

L'emendamento 23. 2 è puramente formale. Si tratta di precisare meglio la qualifica, che non è quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, bensì di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori. Nella sostanza il testo della Commissione rimane invariato.

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore*. L'emendamento 23. 7 s'illustra da sè. Si tratta di ridurre il termine previsto da 24 mesi a 18

mesi: esso sembra congruo rispetto a quello di due anni previsto dalla Commissione.

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . L'emendamento 23. 5 recita espressamente: « I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere la loro qualifica e le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di due anni dal conseguimento della qualifica di presidente o di presidente di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale ».

Anche questo emendamento rientra nell'ottica di introdurre una certa mobilità nell'ambito della magistratura, una possibilità di osmosi e un ricambio che costituiscono sempre, ad avviso dei proponenti, un fatto positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 23. 6, si tenta di introdurre una norma, a nostro avviso, moralizzatrice e cioè volta ad impedire la possibilità di erogare indennità di missione inerente strettamente alla funzione presidenziale, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . L'emendamento 23. 3 risponde alla logica di una libera scelta da parte dei magistrati del Consiglio di Stato che, nominati presidenti dei TAR, possono optare per rimanere al Consiglio di Stato senza esercitare le nuove funzioni. Questo non nuoce all'andamento della carriera nè crea, come a prima vista potrebbe apparire, dei soprannumerari, e risponde ad una esigenza senza alcun nuovo onere di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Questa norma consente, pertanto, ai consiglieri di Stato, che intendano avvalersene, di rinviare il turno di promozione conservando la qualifica e la funzione di consigliere di Stato e dà contemporaneamente la possibilità ai magistrati dei TAR di ottenere essi stessi la funzione di presidente dei tribunali amministrativi regionali. Si tratta di una norma che rientra in una logica di osmosi, ma anche in una logica di esercizio delle funzioni presidenziali da parte dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 23. 4 mi riporto all'identico emendamento del collega Murmura e quindi non ripeto quanto egli ha detto.

Desidero ora avere dal relatore un chiarimento. Vorrei domandare al senatore Mancino perchè il termine di diciotto mesi rispetto a quello di due anni è più congruo. Ora, la riduzione di un termine in una materia di questo genere significa che Tizio ci rientra e Sempronio no. Vorrei a questo punto che ci guardassimo — giacchè ci mettiamo sulle strade belle delle quali ha parlato il collega Maffioletti — dalle norme che hanno gli occhi azzurri, i capelli neri, gli occhiali da miope o quelli da presbite. Domando quindi che cosa significa « congruo ». La Commissione certamente, nel proporre un emendamento, non può rifarsi al detto latino *hoc volo sic iubeo sit pro ratione voluntas*, ma deve darcene qualche chiarimento; altrimenti perchè due anni andavano bene quando ne ha discusso la Commissione e ora invece si dice che è congruo il periodo di diciotto mesi?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sull'emendamento 23. 1 la Commissione si è già espressa favorevolmente. Per quanto riguarda l'emendamento 23. 7, riferendomi alla richiesta del senatore Cifarelli, abbiamo già chiarito che riteniamo il periodo di diciotto mesi più che sufficiente per acquisire esperienza presso il Consiglio di Stato.

Circa invece l'emendamento 23.3 del senatore Murmura, la Commissione è nettamente contraria perchè ritiene che sia peggiorativo dell'articolo 23 così come licenziato dalla Commissione. Infatti l'attuale norma prevede la decadenza per coloro che non accettano la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato. Si vorrebbe invece introdurre, attraverso questo emendamento, una nuova disposizione per cui quando l'interessato ha convenienza accetta e quando tale convenienza viene a mancare aspetta per poi rientrare al momento opportuno, mantenendo naturalmente il posto nel ruolo di anzianità. La Commissione non può accettare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Ci sono altri emendamenti su cui esprimere il parere: il 23.5, poi il 23.2 del Governo, il 23.4 del senatore Cifarelli e il 23.6 del senatore Ruffino.

M A N C I N O , *relatore*. Sull'emendamento 23.1 esprimo parere favorevole, sul 23.5 contrario, sul 23.2 favorevole, sul 23.3 contrario, sul 23.4 *a fortiori* contrario e sul 23.6 mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'emendamento 23.7 ritengo che il termine di due anni sia sovrabbondante rispetto all'effetto che la norma si prefiggeva. Si tratta di stabilire un certo ordine nelle precedenze per la nomina al posto di presidente di sezione del Consiglio di Stato, assicurando che non si verifichino scavalcamenti nell'ordine di ruolo. Il termine di due anni, ripeto, è sovrabbondante, quindi può essere accolto l'emendamento della Commissione, che lo riduce a 18 mesi.

La posizione del Governo in ordine agli emendamenti 23.3 e 23.4 è la seguente. Sostanzialmente favorevole alla prima parte dell'emendamento del senatore Murmura 23.3 fino alle parole « le funzioni di consigliere di Stato », e sostanzialmente favorevole anche al primo comma dell'emendamento del senatore Cifarelli fino alle parole « le funzioni di consigliere di Stato ». Fra i due testi vi è solo una differenza di rilievo: l'esercizio di questa facoltà nell'emendamento Murmura è da effettuarsi entro tre mesi, mentre nell'emendamento Cifarelli entro tre anni. Il Governo è favorevole al termine più ristretto di tre mesi, quindi è favorevole anche per questa parte all'emendamento Murmura. Non è favorevole invece alla seconda parte dell'emendamento Murmura e al secondo comma dell'emendamento Cifarelli e si richiama, nella materia qui trattata, al testo approvato dalla Commissione. Leggo il secondo comma dell'articolo 23: « Sul conferimento delle funzioni di cui al comma precedente, provvede il Consiglio di Presidenza con il consenso degli interessati ». Solo per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica. A noi sembra che quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 23 sia garanzia sufficiente per i magistrati che non ritengano di accedere alle funzioni direttive superiori e quindi preferiscono rimanere nelle funzioni di consigliere dei tribunali amministrativi regionali o di consigliere di Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.5, sembra al Governo che contrasti, almeno in parte, con l'emendamento Murmura e con l'emendamento Cifarelli. Per la parte che non contrasta con i medesimi emendamenti (ed in particolare con l'emendamento Murmura accolto dal Governo nella sua prima parte) sembra possa considerarsi assorbito nello stesso emendamento Murmura.

Sull'emendamento 23.6, collegato al 23.5, il parere è conforme a quello dato su quest'ultimo, quindi sostanzialmente è contrario.

P R E S I D E N T E . Vorrei comprendere: sull'emendamento Murmura, lei ha espresso parere favorevole fino alle parole « funzioni di consigliere di Stato »...

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Esatto.

P R E S I D E N T E . Pertanto dovremmo votare per parti separate, poichè è contrario al resto. Inoltre, la votazione e l'eventuale reiezione dell'emendamento 23. 5 incide o meno sulla votazione dell'emendamento Murmura cui lei è in parte favorevole, onorevole Sottosegretario?

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ritengo di sì, signor Presidente. Se venisse accolto il 23. 5 ritengo che in qualche misura sarebbe preclusa la prima parte dell'emendamento 23. 3.

P R E S I D E N T E . La mia preoccupazione resta anche per il caso che venisse respinto. Sentiamo cosa ne pensa la Commissione.

M A N C I N O , *relatore.* A mio avviso, dovremmo votare prima il 23. 3 del senatore Murmura.

P R E S I D E N T E . Procederemo allora alla votazione per parti separate dell'emendamento Murmura, prima di porre ai voti l'emendamento 23. 5.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Molto brevemente, signor Presidente, per rendere conto di opinioni che si formano in Assemblea dopo un lavoro istruttorio che non può essere stravolto, ma che debbono obbedire ad una logica complessiva. Credo che noi miglioriamo la legge con l'emendamento 23. 1, instaurando il giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza. Sono quindi favorevole a questo emendamento.

Non sono favorevole all'emendamento della Commissione 23. 7, perchè il termine di due anni a me sembra giusto. E quando si riducono i termini o si modificano improvvisamente, senza quel raffronto metodico e sistematico cui prima mi sono riferito, c'è sempre il sospetto di una ingiustizia o di qualcosa che non funzioni in maniera razionale. Sono quindi favorevole al testo presentato dalla Commissione in Aula e contrario all'emendamento 23. 7.

Siamo invece favorevoli all'emendamento 23. 2 sul magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori, mentre siamo contrari all'emendamento 23. 3 del senatore Murmura.

A questo proposito occorre precisare che secondo me è poco convincente la posizione assunta dal Governo che spezza in due un emendamento che stravolge il sistema, il quale prevede, come ha detto bene il relatore De Matteis, una decadenza nel caso di nomina a presidente di sezione che non venga accolta.

Analogo è l'emendamento Cifarelli. Complessivamente la proposta modificativa non è accoglibile perchè anche qui bisogna stare attenti. Abbiamo parlato tante volte di « osmosi » in questa discussione, però bisogna armonizzare le norme ad un assetto che abbia una sua sistematica. Se si eccede in questo continuo passare da una funzione all'altra, faremo una legge che non metterà ordine riformando, come bisogna fare, perchè la nostra riforma deve introdurre criteri più rigorosi ed armonici, mantenendo però nel contempo una sua consistenza unitaria complessiva. Perciò penso che norme di questo genere spostino tutto l'asse del discorso e quindi non siano accettabili. In questo senso siamo contrari a tutto l'emendamento Murmura e conseguentemente all'analogo emendamento 23. 4 del senatore Cifarelli.

Sono invece favorevole all'emendamento presentato dal senatore Ruffino, 23. 6, che, anche se non strettamente necessario in base ad una prima lettura di raffronto tra questa normativa e quella di recente varata dal Senato sui magistrati ordinari, ha una formulazione tuttavia che ci mette maggiormente al riparo dal pericolo di un percepimento di indennità di missione al di là dello scopo funzionale per cui questa indennità va corrisposta. Perciò sarei favorevole a questo emendamento.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, solo per precisare l'atteggiamento del Governo in ordine alla prima parte dell'emendamento Murmura. Il Governo ha dichiarato di essere favorevole alla prima parte di questo emendamento in quanto si tratta di una norma transitoria che favorisce l'assestamento dei magistrati tra TAR e Consiglio di Stato nella prima fase di applicazione della legge, cioè solo per i primi tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 23. 1, una volta adottata una linea, è dovere di coerenza trarne le conseguenze nel voto, e quindi sono favorevole a questo emendamento. Infatti, volendo gli accertamenti di idoneità e avendo invocato la legge n. 381, a maggior ragione sono favorevole all'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 23. 7 voteremo contro per le ragioni emerse in sostanza anche dal mio precedente intervento e soprattutto perchè non vedo come la Commissione, che ha tutto esaminato, ad un certo momento possa mutare criterio, relativamente ai sei mesi; io ho l'impressione che si tratti di improvvisazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 23. 4 aderisco al testo del collega Murmura, modifico cioè i tre anni in tre mesi, mentre, in relazione alla posizione assunta dal Governo, devo dire che, se il collega Murmura dovesse ritirare la seconda parte del suo emendamento, anch'io mi comporterei nello stesso modo, proprio per accentuare la transitorietà e l'osmosi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 7, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 2 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 23. 3 presentato dal senatore Murmura.

Metto ai voti la prima parte fino alle parole: « consigliere di Stato », non accettata dalla Commissione e alla quale il Governo si è dichiarato favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Ritiro la seconda parte, signor Presidente.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Ritiro anch'io la seconda parte dell'emendamento 23. 4.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Metto allora ai voti l'emendamento 23. 5 presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 6, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 24.

(*Nomina del presidente del Consiglio di Stato*)

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « funzioni direttive superiori » *inserire le altre*: « presso il Consiglio di Stato ».

24. 1 MURMURA

Al primo comma, dopo le parole: « funzioni direttive superiori », *aggiungere le altre*: « presso il Consiglio di Stato ».

24. 2 CIFARELLI

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . L'emendamento 24. 1 è di facilissima comprensione (certo per chi lo vuole comprendere), perchè dal testo licenziato dalla Commissione potrebbe sorgere il dubbio del luogo, del livello giurisdizionale presso il quale si sono prestate le funzioni direttive superiori. Infatti, potremmo arrivare ad avere presidente del Consiglio di Stato chi non ha svolto neanche le funzioni di presidente di sezione, poichè il testo licenziato dalla Commissione — e credo che sia stata soprattutto una dimenticanza — dice: « il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori », laddove il mio emendamento mira ad introdurre, per chiarire e per prevenire equivoci, le parole: « presso il Consiglio di Stato », proprio per evitare gli inconvenienti che ho poc'anzi enunciato.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, il mio emendamento 24. 2 coincide con il 24. 1 del senatore Murmura e quindi posso rifarmi alla sua motivazione. Voglio augurarmi che non li accomuni una sorte luttuosa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E M A T T E I S , *relatore*. La Commissione è contraria perchè si tratta di emendamenti discriminatori: non si può limitare la nomina a chi ha esercitato le funzioni direttive superiori presso il Consiglio di Stato, perchè vi sono TAR (come per esempio il TAR del Lazio dal momento che ci troviamo a Roma) i cui presidenti esercitano funzioni direttive superiori e quindi si porrebbe in essere una vera e propria discriminazione verso magistrati altamente qualificati che hanno il pieno diritto ad accedere alla nomina di presidente del Consiglio di Stato.

La Commissione pertanto non può assolutamente essere favorevole ai due emendamenti.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo condivide in parte la posizione espressa dal senatore De Matteis, nel senso che ritiene che l'esperienza acquisita attraverso la direzione di un tribunale amministrativo regionale possa concorrere utilmente alla formazione di un candidato alla presidenza del Consiglio di Stato.

Il Governo chiede ai senatori Murmura e Cifarelli di modificare l'emendamento nel modo seguente: « Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori di cui almeno due presso il Consiglio di Stato ». Nell'ipotesi considerata, si potrebbe cumulare l'esperienza acquisita presso il TAR e quella acquisita presso il Consiglio di Stato esercitando le funzioni di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Pertanto, si tratterebbe di aggiungere all'emendamento Murmura, dopo le parole « funzioni direttive superiori », le parole «di cui almeno due ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su questa modifica proposta dal Governo.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli identici emendamenti 24. 1 e 24. 2, con la modifica proposta dal Governo.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, non mi spiego il passaggio dal parere contrario al parere favorevole sulla base di una limitazione temporale che secondo me non ha una giustificazione.

Noi riteniamo che sia più logico e più conforme allo spirito della normativa mantenere il testo primitivo proposto dalla Commissione all'Aula.

Pertanto voteremo contro l'emendamento presentato dal senatore Murmura, anche con il sub-emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 1, presentato dal senatore Murmura, identico all'emendamento 24. 2 del senatore Cifarelli, con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 25.

(*Ruolo dei magistrati amministrativi*)

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, numero 1034, nonchè quella di cui all'articolo 12, lettera *c*), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri di Stato e, di seguito ad essi, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. Questi ultimi sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4) nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale, i consiglieri in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

I consiglieri di Tribunale amministrativo regionale conservano, all'atto della nomina a consigliere di Stato, l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai consiglieri di Stato già tali al momento della entrata in vigore della presente legge che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari per effetto dell'abbreviazione del periodo di servizio prevista dagli articoli 19 e 20, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai primi referendari del Consiglio di Stato con un anno di anzianità in tale qualifica ed ai consiglieri di Stato già tali al momento di entrata in vigore della presente legge che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari per effetto della abbreviazione del periodo di servizio prevista dagli articoli 19, 20 e 52, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento ».

25. 1 IL GOVERNO

All'ultimo comma, sostituire le parole: « Ai consiglieri di Stato già tali al momento dell'entrata in vigore della presente legge » *con le altre*: « Ai magistrati di cui al secondo comma, n. 3 ».

25. 2 MURMURA

All'ultimo comma, sostituire le parole: « Ai consiglieri di Stato già tali al momento della entrata in vigore della presente legge », *con le altre*: « Ai magistrati di cui al secondo comma, n. 3) ».

25. 3 CIFARELLI

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore*. Chiedo che l'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti sia accantonato, poichè tale articolo è collegato all'articolo 52.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

CAPO III

GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 26.

(*Garanzie*)

I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Trasferimento d'ufficio*)

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla presente legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il Consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Obbligo di residenza*)

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della Regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Collocamento a riposo per limiti di età*)

Si estendono ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Incompatibilità di funzioni*)

I magistrati amministrativi non possono esercitare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui al punto 3), secondo comma, dell'articolo 15:

1) gli incarichi di partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi gli arbitrati, limitatamente alle funzioni di presidente o di arbitro unico nei quali siano parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende od enti pubblici;

2) gli incarichi che comportano la partecipazione a commissioni tributarie, a commissioni di concorso, a commissioni o seggi elettorali, a commissioni di studio;

3) gli incarichi di studio e di insegnamento.

È abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Inserire, dopo il terzo comma, il seguente:

« Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma gli incarichi espressamente previsti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

30. 1 IL GOVERNO

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*: Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho illustrato ampiamente l'emendamento in sede di replica. Si tratta di consentire ai magistrati della magistratura amministrativa di continuare a ricoprire quegli incarichi che sono espressamente previsti da norme di legge in vigore presso organi collegiali della pubblica amministrazione, in particolare presso organi consultivi come sono i consigli superiori.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . A me pare che l'emendamento presentato dal Governo (30. 1) sia contro tutta l'ispirazione del disegno di legge, su cui ci si è lungamente soffermati in sede di Commissione, cercando di evitare l'attuale partecipazione dei consiglieri di Stato ad una miriade di organismi molti dei quali non noti nel loro numero. Avevamo stabilito, nell'articolo 52, in sede di norme transitorie, un termine di tre anni al fine di compiere il censimento di questi incarichi e di conseguentemente provvedere alle modifiche legislative per evitare impossibilità di funzionamento di tali organismi.

La logica dell'articolo 30 è quella di evitare che appartenenti al Consiglio di Stato si trovino in decine di organismi, se non addirittura in centinaia, con funzioni diverse, molte delle quali contrarie ai loro compiti e alle loro funzioni di carattere istituzionale.

Ritengo, pertanto, che questo emendamento governativo non possa trovare accoglimento, se vogliamo mantenerci fedeli allo spirito che ha animato i lavori della Commissione.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, comprendo l'osservazione fatta dal senatore Murmura. Immaginavo, infatti, che su questo argomento si sarebbe aperta tardivamente una discussione. Noi abbiamo previsto una norma transitoria, però credo che non possiamo non tener conto del fatto che alcuni incarichi sono previsti da leggi che hanno una loro armonia. Ad esempio, possiamo sempre modificare la composizione degli organi di controllo, ma con una legge che preveda una nuova struttura di tali organi.

Cancellare tutto, quindi, con una legge che non prevede modificazioni delle leggi particolari dove sono previste queste norme, significa operare alla cieca.

La proposta del Governo potrebbe non essere, diciamo così, essenziale data la sussistenza della norma transitoria che consentirebbe di intervenire in maniera più organica e più producente.

Sono contrario, pertanto, all'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione ringrazia il presidente Murmura di avere ricordato l'approfondito dibattito che si è avuto in Commissione su questo punto specifico. Peraltro anche la previsione della norma transitoria con la limitazione del periodo a tre anni deve consentire un adeguamento anche normativo da parte del Governo e del Parlamento. Se si introducesse questa esclusione dal divieto, con l'accettazione eventuale dell'emendamento del Governo, evidentemente salterebbe anche il periodo triennale di cui

alla norma transitoria. La Commissione non può non essere contraria sia per ragioni di principio, sia per le ragioni che ha testè svolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30. 1, presentato dal Governo, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 31.

(*Collocamento fuori ruolo*)

Il collocamento fuori ruolo previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni d'istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni d'istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-legislative presso le amministrazioni dello Stato con l'assunzione anche della dirigenza dei relativi uffici legislativi.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati del Consiglio di Stato oltre le 12 unità, previste dalla legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (*Collocamento fuori ruolo*). — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno 4 anni.

Fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le Amministrazioni dello Stato, ovvero enti o organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità ».

31. 1 LA COMMISSIONE

Al secondo comma sostituire le parole: « all'ultimo comma » *con le altre*: « al penultimo comma »;

31. 2 IL GOVERNO

Dopo il secondo comma dell'emendamento 31. 1, *aggiungere il seguente*:

« Non è assoggettata al limite di cui ai precedenti commi la collocazione e la permanenza fuori ruolo disposta a termini dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 ».

31. 4 LA COMMISSIONE

Sostituire il penultimo e l'ultimo comma con i seguenti:

« È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le Amministrazioni dello Stato, ovvero presso enti od organi-

smi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi oltre le 20 unità ».

31. 3 IL GOVERNO

D E M A T T E I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore.* L'emendamento 31. 1, sostitutivo dell'articolo, tende alla sistemazione in via definitiva della disciplina dei fuori ruolo, il cui numero massimo è fissato in 20 unità.

Con l'emendamento 31. 4, introduciamo nell'emendamento 31. 1 un comma aggiuntivo che prevede alcune deroghe al limite massimo di tre anni alla permanenza fuori ruolo.

Chiedo che tale emendamento sia posto ai voti per primo.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Gli emendamenti del Governo, salvo qualche diversità di formulazione, corrispondono nella sostanza all'emendamento 31. 1 della Commissione. Mi riferisco sia all'emendamento 31. 2, sia all'emendamento 31. 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti del Governo.

D E M A T T E I S , *relatore.* Gli emendamenti 31. 2 e 31. 3 sono praticamente assorbiti dall'emendamento 31. 1 della Commissione perchè nella sostanza dicono la stessa cosa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti proposti dalla Commissione.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi rimetto all'Assemblea, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 31. 4. Devo rilevare che questo emendamento mi sembra in qualche modo da collegare con il voto precedentemente espresso dall'Assemblea, quando ha respinto l'emendamento del Governo 30. 1. Si tratta di un incarico che viene conferito ad un consigliere di Stato, l'incarico di segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con l'emendamento di cui ci stiamo occupando, il 31. 4, si vuole escludere questo incarico dal limite numerico dei posti fuori ruolo previsto dall'articolo 31. Peraltro votando come si è votato sull'emendamento 30. 1 del Governo, precedentemente si è inteso ribadire il divieto dell'articolo 30 per tutti gli incarichi extra istituzionali per i quali non è consentito il collocamento fuori ruolo dell'articolo 31; per cui mi rimetto alla sua valutazione, onorevole Presidente, se ella ritenga precluso o meno questo emendamento dalla votazione precedente. In ogni caso mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Mancino, vuol dire qualcosa su tale questione dopo aver sentito il problema posto dal Governo?

M A N C I N O , *relatore.* Signor Presidente, sulla obiezione della preclusione intenderei fare questa osservazione. Non mi pare che l'emendamento presentato dalla Commissione 31. 1 sia precluso per effetto dell'avvenuta votazione dell'emendamento presentato dal Governo 30. 1, perchè si tratta di specificazioni ulteriori che non sono in contrasto con la normativa che è stata approvata all'articolo 30. Si tratta di fare una valutazione d'insieme — è una questione di merito — se non debba resistere la stessa normativa anche in casi particolari quale può essere quello dell'esercizio di un incarico per un periodo superiore a tre anni e per lo svolgimento di funzioni peculiari. Il sottosegretario Bressani ha fatto accenno al segretario generale della Presidenza della Repubblica. Evidentemente si tratta di una singolare e specifica posizione, rispetto alla quale ci può essere

un atteggiamento meno rigido per quanto riguarda la normativa che stiamo introducendo. Si tratta, epperò, di una valutazione di merito, che è rimessa all'Assemblea e rispetto alla quale evidentemente la Commissione, per quanto è stato detto dal collega De Matteis, ha già fatto la sua valutazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 31. 4, presentato dalla Commissione.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Brevemente, dichiaro di votare a favore. Il mio ragionamento consiste in un principio: *generi per speciem derogatur*, cioè altro è aver preso una posizione generale, altro è esaminare un caso in ispecie. Sono d'accordo con ciò che ha argomentato il relatore Mancino e voto a favore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 31. 4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

M O D I C A . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. Ordino la chiusura delle porte. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31. 1, sostitutivo dell'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 31. 2 e 31. 3 sono assorbiti.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

Art. 32.

(*Trattamento economico*)

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.

(*È approvato*).

CAPO IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Art. 33.

(*Sorveglianza*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 30.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici, cui sono preposti, e sui magistrati che ne fanno parte.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Disciplina*)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si estendono ai magistrati della giurisdizione amministrativa le norme previste per i magistrati ordinari in mate-

ria di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

È abrogato l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento*)

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Decisione del procedimento disciplinare*)

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

(*È approvato*).

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 37.

(*Ruoli organici*)

Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 40, della Segreteria del Consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico, sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971, e successive modifiche, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Compiti e mansioni*)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro ordinato funzionamento.

Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo il rimborso spese.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e Segretari generali dei tribunali amministrativi regionali*)

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con Sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di Tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal Consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, numero 721 e successive modificazioni.

Alla nomina del Consiglio di amministrazione si provvede ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

Agli uffici di segreteria del Consiglio di presidenza, previsto dall'articolo 9 e del Consiglio di amministrazione, previsto dal presente articolo, è addetto personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti stabiliti dalle tabelle stesse.

(*È approvato*).

Art. 41.

(*Commissione di disciplina*)

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

(*È approvato*).

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 42.

(*Inquadramento*)

Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, in base alle rispettive qualifiche ed anzianità, nei ruoli organici previsti dall'articolo 37.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi, presso i Tribunali amministrativi regionali, possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 37.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data predetta, al presidente del Tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio rilasciato dell'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato, secondo le modalità previste dall'articolo 44, nei ruoli organici previsti dall'articolo 37 ».

42. 1 LA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, secondo le modalità previste dall'articolo 44, nei ruoli organici previsti dall'articolo 37 ».

42. 3 IL GOVERNO

Al secondo comma, in fine, aggiungere le parole: « dopo il personale di cui al comma precedente ».

42. 4 IL GOVERNO

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preposto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere con le modalità previste nel presente articolo di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37. Si applicano a detto personale le disposizioni di cui al titolo III, capo II della presente legge ».

42. 2 LA COMMISSIONE

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dall'articolo 42, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37. L'inquadramento può essere di-

sposto dopo gli inquadramenti previsti dal titolo III, capo II, della presente legge a condizione che risultino posti disponibili. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, della presente legge ».

42. 5 IL GOVERNO

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore*. Desidero illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione 42.1 e 42. 2. Siamo in materia di inquadramento del personale amministrativo che ha prestato servizio presso i TAR. È una questione puramente formale: vi è una certa quantità di personale che ha prestato servizio, dal momento in cui sono stati istituiti i TAR, esclusivamente per i TAR. Con i nostri emendamenti si propone che negli inquadramenti, con le stesse norme previste per l'altro tipo di personale, venga incluso anche questo personale.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 42. 3 è identico anche nella lettera al 42. 1 della Commissione, che è stato già illustrato dal relatore De Matteis. Al secondo comma dell'articolo 42 però il Governo propone di aggiungere le parole « dopo il personale », cioè l'inquadramento del personale previsto al secondo comma dell'articolo 42 deve avvenire dopo quello del personale di cui al comma precedente, che è il personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato. In ciò l'emendamento 42. 4 del Governo non trova riscontro in analogo emendamento della Commissione.

L'emendamento 42. 5 è sostanzialmente conforme a quello della Commissione 42. 2. Anche qui c'è una preoccupazione del Governo che non trova riscontro nel testo della Commissione. Essa è espressa nella seconda parte dell'emendamento là dove si dice: « L'inquadramento può essere disposto dopo gli inquadramenti previsti dal titolo III, capo II ». Credo che la Commissione potrebbe accogliere questa integrazione suggerita dal Governo e in questo caso esso esprimerebbe parere favorevole al testo della Commissione.

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 42. 1 e 42. 3 anche per ragioni di maggiore precisione è preferibile che si voti l'emendamento 42. 3 del Governo. Infatti, nell'emendamento da noi presentato mancano le parole: « alla data di » dopo le parole: « presso il Consiglio di Stato ». Perciò lo ritiriamo.

Per quanto riguarda l'emendamento 42. 4 siamo contrari e sull'emendamento 42. 5 favorevoli. Ritiriamo pertanto l'emendamento 42. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 3, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42. 4, presentato dal Governo e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42. 5, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

Art. 43.

(*Commissione per l'inquadramento*)

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Criteri di inquadramento*)

La Commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 42, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina la anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'Amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriera immediatamente inferiore;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche nella stessa carriera, stabilite dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) agli effetti del calcolo, l'anzianità è computata ad anni e le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste nelle tabelle allegate alla presente legge, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche della car-

riera e delle qualifiche stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.

Sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella G ».

44. 1 LA COMMISSIONE

M A N C I N O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 44. 1 si illustra da solo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo dà parere contrario perchè al fine di fare luogo ai soprannumerari si vorrebbero accantonare altrettanti posti in ruolo alla tabella *G,* cioè in carriera diversa da quelle per le quali ha luogo il soprannumero; e ciò non contribuisce alla funzionalità degli uffici, anzi la compromette.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 44. 1 presentato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 45.

(*Criteri di inquadramento dei dirigenti*)

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 37 della presente legge, conservando l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella annessa tabella B.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 46.

(*Conseguimento della qualifica di primo dirigente*)

Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale

potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detta carriera.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 43.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale che alla data del 19 dicembre 1978 svolgeva le funzioni di segretario generale di tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui era incaricato alla data suddetta ».

46. 1 LA COMMISSIONE

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, come è auspicio della Commissione, si dovrebbe introdurre questo comma, diverso rispetto al primo, con l'indicazione di una data precisa, il 19 dicembre 1978, che è quella in cui la Commissione ha licenziato il testo e l'ha trasmesso all'Assemblea. Si tratta di evitare che, con riferimento particolare ad una disposizione che innova sostanzialmente sia rispetto allo stato giuridico sia rispetto al trattamento economico, ci possano essere, da parte dell'amministrazione centrale, dei movimenti pilotati, che mortificherebbero coloro i quali hanno lavorato sia durante la fase di impianto dei TAR sia, successivamente, durante la fase di organizzazione degli stessi. La data del 19 dicembre 1978 è posta proprio per evitare che, con preciso riferimento a questa normativa, possano essere sottordinati funzionari, che sono stati comandati e distaccati presso le segreterie amministrative dei TAR, attraverso una non attenta valutazione da parte dell'amministrazione centrale; è una norma di cautela anche per evitare, come si è registrato in qualche TAR dell'Italia meridionale, che si verifichino spostamenti di funzionari dall'amministrazione centrale ai TAR con la sostituzione di personale che sin dal primo momento ha avuto il compito di attrezzare i TAR e di sistemarne le segreterie. Raccomandiamo questa norma di cautela al voto favorevole dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 46. 1

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, devo fare una dichiarazione di voto nettamente contraria perchè qui, con l'aria di voler evitare un equivoco possibile o chissà quale disfunzione, in realtà diamo a questa legge, per questo aspetto, una decorrenza convenzionale, 19 dicembre 1978, mentre essa potrà essere approvata chissà quando e, ove non si pensi a modificarla, creerà una situazione direi quesita senza che ci sia una giustificazione possibile. Non si possono fare le norme sugli inconvenienti possibili. Una legge entra in vigore quando viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale,* trascorsa la *vacatio legis;* occorre una ragione particolare ed eccezionale per stabilire una decorrenza diversa. Ecco perchè sono contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 46. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 46. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 47.

(*Modalità di inquadramento*)

L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore età.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Passaggio di carriera*)

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, esclusa la dirigenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera, ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2.

All'esame provvede la Commissione di cui all'articolo 43. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Personale in servizio presso il Consiglio di Stato*)

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato al momento di entrata in vigore della presente legge si estendono a domanda i benefici stabiliti dagli articoli 45 e 48. La domanda dev'essere presentata nel termine previsto dall'articolo 42 al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata da una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio e da ogni altro documento utile.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 42 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « presente legge » *sostituire le parole*: « si estendono a domanda i benefici stabiliti dagli articoli 45 e 48 » *con le altre*: « si applicano le norme degli articoli 44 e seguenti ».

49. 1 LA COMMISSIONE

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario perchè le norme degli articoli 44 e seguenti sono idonee per l'inquadramento di un personale, come quello addetto alle segreterie dei TAR, che va a collocarsi in un ruolo di nuova istituzione. L'articolo 49 riguarda invece il personale di segreteria del Consiglio di Stato, che già appartiene a un ruolo, ruolo che viene unificato con quello di nuova istituzione del personale di segreteria dei TAR.

Pertanto non sembra che il riferimento all'articolo 44 sia opportuno per regolare l'inquadramento del personale di segreteria del Consiglio di Stato in questo nuovo ruolo unificato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 49. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 49 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 50.

(*Passaggi di ruolo e concorsi*)

Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera previsti dagli articoli 42 e 48 si

provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente al ruolo unico degli impiegati ed operai dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esame alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

(*È approvato*).

Art. 51.

(*Stato giuridico ed economico*)

Per lo stato giuridico ed economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 52.

(*Norme transitorie*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio di Stato indìce la prima elezione del Consiglio di presidenza, di cui al precedente articolo 9. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale son decisi definitivamente, a maggioranza, dall'ufficio elettorale.

Entro trenta giorni dal suo insediamento il Consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un Tribunale amministrativo regionale, sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Il conferimento di incarichi di partecipazione ad organi collegiali previsti da specifiche disposizioni di legge, che non rientrino tra quelli disciplinati dal terzo comma dell'articolo 30, è limitato ad un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Sopprimere l'ultimo comma.

52. 3 IL GOVERNO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 25, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 19, 20 e 21, numero 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà ».

52. 1 DE MATTEIS, MANCINO, VENANZI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Il Consigliere di Stato incaricato della funzione di Presidente del Tribunale amministrativo regionale da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non vi siano altri magistrati che ne abbiano titolo, può conservare l'incarico, se confermato nello stesso dal Consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9 ».

52. 2 LA COMMISSIONE

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo, suo malgrado, ritira l'emendamento 52. 3.

Essendo stato respinto l'emendamento 30. 1, non può insistere sull'emendamento 52. 3 che è collegato ad esso.

D E M A T T E I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore.* L'emendamento 52. 1 ha una ragione ben chiara. Durante la prima applicazione della legge, per il periodo di un anno i periodi di permanenza, fissati negli articoli 19, 20 e 21, limitatamente ai posti di organico che si rendono vacanti, sono ridotti alla metà; praticamente si riducono le anzianità di primo referendario e di referendario da quattro a due anni, appunto per non lasciare dei vuoti in seno al Consiglio di Stato.

M A N C I N O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore.* La Commissione ritira l'emendamento 52. 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 52. 1.

D E M A T T E I S , *relatore.* La Commissione è favorevole.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo ricorda che è stato accantonato l'articolo 25 sul quale il Governo ha presentato un emendamento, il 25. 1. Ricordo questo mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 52. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 52. 1, presentato dai senatori De Matteis, Mancino e Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ritorniamo ora all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* L'emendamento 25. 1 si illustra da sè: si collega a quanto prevede l'articolo 52 nel testo testè approvato.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . L'emendamento 25. 2 si collega all'ultimo comma dell'articolo 53, che resta da approvare, con il quale si stabilisce

che: « Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge ». Se così non si facesse, la posizione dei referendari e dei primi referendari attualmente in servizio presso il Consiglio di Stato verrebbe ad essere degradata rispetto ai magistrati dei TAR, per cui gli attuali primi referendari e gli attuali referendari sarebbero posposti a quanti provengono dal ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Per queste ragioni, ho presentato l'emendamento il cui contenuto è profondamente equitativo e soprattutto giusto nell'ispirazione globale della legge, che non vuole sminuire la posizione giuridica acquisita da coloro i quali hanno superato dei concorsi in seno al Consiglio di Stato.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . L'emendamento 25. 3 è identico all'emendamento 25. 2 testè illustrato dal senatore Murmura e fin d'ora dichiaro che lo ritirerò a favore di quello del senatore Murmura. Vorrei però sottolineare che attraverso tante norme che il Senato ha approvato abbiamo tenuto conto di situazioni umane, di categorie, di sotto categorie, del vecchio ruolo, del nuovo ruolo. In questo caso il collega Murmura ed io ci riferiamo ad una situazione che in realtà riguarda otto persone: quattro primi referendari e quattro referendari. Ora non vi è nessuna ragione che queste persone debbano essere mortificate sul piano della carriera perchè hanno superato un difficilissimo concorso e perchè d'altra parte costituiscono un numero così esiguo da non turbare gli equilibri nuovi che si vorrebbero stabilire. Fra l'altro verrebbero beneficiati al loro raffronto i primi referendari dei TAR che già hanno avuto il vantaggio di affrontare un concorso indubbiamente meno oneroso, meno difficile, meno arduo di quello dei referendari del Consiglio di Stato. È con questa aggiunta di motivazioni che ritiro il mio emendamento associandomi a quello presentato dal collega Murmura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento presentato dal Governo. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Murmura io personalmente sono favorevole, ma il relatore De Matteis si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dal Governo, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamento resta preclusa la votazione dell'emendamento 25. 2 presentato dal senatore Murmura.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 52. 0. 1. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. ...

« Ai fini della prima applicazione del secondo comma dell'articolo 9, per "magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato" devono intendersi i magistrati appartenenti al ruolo del Consiglio di Stato all'entrata in vigore della presente legge — e per "magistrati in servizio presso i TAR" devono intendersi i magistrati appartenenti al ruolo dei TAR al momento dell'entrata in vigore della legge stessa ».

52. 0. 1 CIFARELLI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . È un emendamento quanto mai chiaro che si illustra da sè, come usiamo dire, ed è un emendamento logico che vuole evitare che nella prima attuazione di questa legge si possano avere delle situazioni incerte, magmatiche. Si tratta della prima elezione del consiglio di presidenza. Agli effetti di questa prima elezione il mio emendamento mira ad esplicitare un punto importante in relazione all'articolo 9, che è stato approvato da quest'Assemblea, il quale stabilisce nel secondo comma come è composto il consiglio di presidenza e precisamente da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Con quest'emendamento intendo precisare che sia per il primo riferimento, magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, sia per il secondo riferimento, magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, ciò che conta è l'appartenenza ai rispettivi ruoli al momento di entrata in vigore della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione è contraria.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Trattasi di una norma di prima applicazione della legge, riguardante cioè la prima elezione del consiglio di presidenza; essa è intesa a consentire ai magistrati del Consiglio di Stato, che attualmente presiedono i tribunali regionali amministrativi, di votare nella categoria dei consiglieri di Stato; comunque mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 52. 0. 1, presentato dal senatore Cifarelli, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 53.

(*Effetti giuridici ed economici*)

Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 19, 20 e 23, le relative nomine sono conferite agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità ed agli effetti economici dal momento della entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 23. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 54.

(*Norme transitorie*)

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva utilizzazione a mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato

e di singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 42, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 54 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

« Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ».

54. 1 LA COMMISSIONE

D E M A T T E I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S , *relatore*. Ci saranno certamente dei casi di personale che gode attualmente di trattamenti economici di gran lunga superiori a quelli che risulteranno dopo l'inquadramento. Anche se questi casi sono già regolati dalla legge, noi abbiamo voluto inserire una norma proprio nel testo al nostro esame in modo che detto personale possa mantenere il trattamento economico del quale attualmente gode anche dopo l'inquadramento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ad avviso del Governo la disposizione sarebbe superflua perchè la norma qui richiamata opererebbe nei confronti del personale, anche se non venisse esplicitamente inserita nel testo che stiamo approvando. Nella sostanza sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 54. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55.

(*Spese di funzionamento*)

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonchè i mandati di pagamento sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

(*È approvato*).

Art. 56.

(*Effetti economici*)

Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 57.

(*Norma finale*)

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(*È approvato*).

Art. 58.
(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.670 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1978 e 1979 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle tabelle allegate al disegno di legge.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

TABELLA « A »

Ruolo del personale di magistratura del Consiglio di Stato

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*) . . .	7	43
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale . .	20	
Presidenti di sezione aggiunti del Consiglio di Stato (*)	6	
Presidenti di sezione di Tribunale amministrativo regionale	10	
Consiglieri del Consiglio di Stato (*)	54	54
Consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali . .	54	234
Primi referendari		
Referendari	180	
		332

(*) I posti per il Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

TABELLA « B »

Ruolo del personale dirigente

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	11	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40 ultimo comma	1
E	primo dirigente	30		
			Direttore servizi di segreteria Cons. di Stato	7 (*)
			Segretario generale TAR	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40 ultimo comma	1
			totale	42

(*) di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

TABELLA « C »
Ruolo della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto di segreteria	26
307	Direttore di segreteria	65
257 190	Vice direttore di segreteria	
		91 (*)

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

TABELLA « D »
Ruolo della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	9
297 255	Segretario principale	41
218 178 160	Segretario	68
		118 (*)

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

TABELLA « E »
Ruolo della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	18
213 183	Coadiutore principale	81
163 133 120	Coadiutori	81
		180 (*)

(*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

TABELLA « F »

Ruolo del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	34
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	251
		285 (*)

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

TABELLA « G »

Ruolo del personale ausiliario

Lettera *A*)

Parametro	Qualifica	Posti
165 143	Commesso capo	29
133 115	Commesso	67
		96 (*)

Lettera *B*)

165 143	Agente tecnico capo	9
133	Agente tecnico	21
		30

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Tabella A

(*Ruolo del personale di magistratura del Consiglio di Stato*)

Alla quarta riga sostituire la cifra « 6 » *con* « 7 » *e la cifra* « 43 » *con* « 44 ».

Alla quart'ultima riga sostituire la cifra « 54 » *con* « 58 ».

Sostituire la cifra totale « 332 » *con* « 337 ».

All'asterisco premettere alle parole « I posti » *l'altra* « compresi » *e sopprimere la parola* « sono ».

Tab. 1

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tab. 1, presentato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, prendo la parola per annunciare che votiamo contro questo disegno di legge e votiamo contro con notevole amarezza in quanto abbiamo visto non compresa affatto la nostra fatica per cercare di dare una strutturazione valida nel nostro ordinamento a questa riforma. Debbo dire che basterebbero gli emendamenti respinti in relazione agli intenti che erano in essi formulati per porre la nostra parte politica, sia pure con rammarico, nella condizione di essere nettamente contraria. Abbiamo proposto che si facesse luogo all'accertamento della diligenza, dell'operosità e del merito per questi magistrati in armonia, anzi in identità, con quello che è previsto per i magistrati ordinari dalle norme vigenti. Questo è stato respinto mentre c'era la convinzione, o almeno si asseriva da parte della Commissione, di aver seguito l'orientamento di eliminare il più possibile ogni indebita specialità per quanto riguarda i magistrati amministrativi. Noi abbiamo proposto una formazione del consiglio di presidenza che rispondesse alla sua funzione (che ci auguriamo non sia come la molto discussa funzione del Consiglio superiore della magistratura), che è una funzione non solo di autogoverno, nei limiti in cui possa essere consentito nel coacervo delle altre norme, ma di valutazione armonica delle possibilità e dei diritti di coloro che sono chiamati ad essere valutati dal consiglio di presidenza.

Anche su questo punto la nostra visione, che ci sembrava armonizzarsi con il sistema del Consiglio superiare della magistratura, è stata nettamente respinta. Abbiamo cercato di migliorare le norme del disegno di legge come proposto dalla Commissione, in modo che l'indipendenza e l'autonomia di questi magistrati non si estrinsecasse come riconoscimento di posizioni corporative; anche su questo punto abbiamo visto respinte le nostre proposte.

Questo potrebbe bastare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per sostanziare il nostro voto contrario, ma intendo allargare il discorso. E non lo farò abusando del tem-

po anche se oggi, dopo la maratona fatta stamattina, abbiamo molto tempo disponibile. Non so se questa legislatura ci vedrà di nuovo riuniti in quest'Aula: me lo auguro, non sappiamo prevedere gli eventi del nostro tormentato paese. Lasciatemi dire però che è con molta amarezza che io esprimo un voto convintamente, dolorosamente e intensamente contrario a questa riforma, valutando questi problemi con il senso dello Stato al quale noi repubblicani cerchiamo sempre di ispirarci.

In realtà noi siamo in presenza, onorevole Presidente, delle tipiche norme pendolari e punitive che facciamo da un po' di tempo a questa parte nel nostro ordinamento: pendolari, ora in un senso ora nell'altro; ora prevale lo statalismo, ora prevale il privatismo. Vorrei che ne fossero convinti e mi stessero ad ascoltare (ma non avrò questo onore) i relatori della Commissione: senza dubbio la Commissione ha fatto un intenso sforzo, anche se — lo ripeto — oggi la Commissione (ringrazio per lo sforzo personale di adesione il collega Mancino) non poche volte ha opposto alle proposte dei repubblicani quello che ho ricordato in latino: *hoc volo sic iubeo, sit probatione voluntas*. « Abbiamo deciso in Commissione ». Bisogna stare attenti a interpretare ciò che ha voluto la Commissione, quando poi la Commissione stessa propone di cambiarlo.

Comunque non voglio recriminare: la Commissione ha fatto lo sforzo di togliere via dall'ordinamento relativo al Consiglio di Stato alcune situazioni che avevano dato adito a critiche. Infatti i nostri emendamenti non si sono appuntati sulla disciplina delle incompatibilità, sulla disciplina del collocamento a disposizione, sulla disciplina di ciò che tende a porre nel nulla un indebito, un eccessivo collegamento tra i consiglieri di Stato e l'amministrazione attiva dello Stato. Ma altro è voler fare, come la Commissione ha cercato di fare, un lavoro, come avrebbe detto l'antico legislatore, di *demere supervacanea*, di raddrizzamento di situazioni abnormi, altro è aver voluto trasformare quello che non poteva essere trasformato in questo modo.

Non voglio muovere critica al collega Maffioletti per una espressione alla quale egli non ha dato un significato che io invece do. Ad un certo punto il collega Maffioletti ha detto « mettere le mani »: mettere le mani su organismi di questa delicatezza, me lo consenta il collega Maffioletti, che oltre ad essere un senatore è anche un avvocato, ci deve rendere estrememente perplessi e preoccupati. Noi abbiamo colto in queste norme che vengono stasera approvate dal Senato un intento punitivo contro il Consiglio di Stato — non si fanno leggi con intenti punitivi — un intento che va al di là delle impostazioni e dei diritti stabiliti dalla Costituzione. Non possiamo dimenticare — e qui mi riferisco a ciò che nell'Aula della Costituente dissero grandi repubblicani come Giovanni Conti e Tommaso Grassi — che il Consiglio di Stato è stato compreso nell'ordinamento costituzionale come era; un corpo che era riuscito anche a dire no agli abusi del regime fascista. Noi antifascisti talvolta leggevamo con ammirazione certe decisioni del Consiglio di Stato. Pur tuttavia fu preso in quella configurazione e so che questo è stato autorevolmente ribadito nel parere del Consiglio di Stato stesso nella sua adunanza generale.

Il fatto però di rifarsi a questo parere, o almeno di considerarlo tra gli elementi di valutazione seri, come del resto suppongo che la Commissione abbia fatto, non deve togliere valore a quanto vado argomentando con la convinzione dei repubblicani. Ho citato costituenti repubblicani di altissima dignità democratica e di alto sapere giuridico. Ad ogni modo quello che non è controvertibile è che le funzioni del Consiglio di Stato hanno una parte consultiva ed una parte giurisdizionale. Che cosa abbiamo salvaguardato della consultiva? Mi consentano i colleghi relatori di disattendere le due affermazioni che sono a pagina 4 della relazione scritta, allorchè si dice che la parte consultiva e la parte giurisdizionale delle competenze non sono che due manifestazioni di una unica funzione di realizzazione della giustizia nell'amministrazione. Questa è una frase del costituente Bozzi, espunta dal suo testo e che senza dubbio non può farci dimen-

ticare che si tratta di una gamma di impegni e soprattutto di una pregnante funzione che non possiamo disattendere sottoponendola, perchè questa è la realtà, alla prevalenza dei TAR tra l'altro senza consentire in nessun modo, come fino all'ultima volta è stato manifestato, la salvaguardia di una certa struttura, di una certa capacità di proseguire nella propria funzione, che non è assolutamente riducibile alla funzione della giustizia amministrativa di secondo grado.

Mi consentano i colleghi relatori di disattendere anche come un sofisma quanto è scritto nella stessa pagina 4, dove si dice che il costituente, allorchè volle configurare un organismo in termini costituzionalmente validi, lo fece come fece con la Corte costituzionale, come fece con il Consiglio superiore della magistratura, come non fece con il Consiglio di Stato. È evidente che si tratta di un sofisma da parte dei colleghi relatori, perchè il Consiglio di Stato fu sussunto per quello che era, la Corte dei conti per quella che era, mentre è chiaro che la Costituente dovesse dire cos'era questo Consiglio superiore della magistratura cui si dava vita e cos'era questa Corte costituzionale cui si dava vita. Questo è un argomento di fondo e ritengo che nessuno in quest'Aula possa disattenderlo.

Questa riforma quindi è pendolare; questa riforma ha intenti punitivi; questa riforma è in sostanza orientata a far prevalere la massa sulla qualità, a far prevalere le aspirazioni dei tribunali amministrativi regionali che potevano altrimenti essere soddisfatte. Mi tolgo il cappello di fronte alla funzione seria di questi tribunali amministrativi regionali. Riconosco che la legge che li ha istituiti è stata da noi tanto auspicata ed attesa, però ritengo che si potesse benissimo sistemare giuridicamente sia il personale di magistratura sia il personale di segreteria, senza adottare questa che, mi sia consentito, non è una soluzione, perchè non è altro che una estrinsecazione di *arrière pensée* e di situazioni polemiche camuffate.

Ecco perchè, signor Presidente ed onorevoli colleghi, non possiamo che levare la voce contro quello che è stato e disconoscere l'assunto che sia stata una perfetta soluzione quella che la Commissione ha portato al nostro esame. Si intende che non commetto nè l'ingiustizia nè la scortesia di non rispettare il lavoro che la Commissione ha compiuto. Non ho nessuna critica da muovere al fatto che si sia voluto fare qualcosa e si sia lavorato intensamente, ma ritengo che i risultati non siano stati raggiunti.

Ecco le ragioni del nostro netto e critico dissenso.

C A R N E S E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R N E S E L L A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista intendo soffermarmi sia pur brevemente sulla grande importanza politica del presente disegno di legge che concerne appunto una riforma di attuazione di princìpi costituzionali auspicata da tutti e, purtroppo, attesa da oltre un trentennio. I problemi del corretto funzionamento di tutti gli organi della giustizia amministrativa meritano infatti, in uno Stato democratico, una attenzione e una cura particolare, in quanto una precisa impostazione e soluzione degli stessi rappresenta sicuramente un momento di rafforzamento delle pubbliche istituzioni. È evidente, infatti, che in tanto l'attività amministrativa potrà svolgersi secondo i princìpi del buon andamento e dell'imparzialità, in quanto sia a disposizione di tutti cittadini una giustizia amministrativa pronta ed efficace.

Il disegno di legge in esame rappresenta, inoltre, un completamento necessario della grande riforma del 1971, la quale, come è noto, ha provveduto, in attuazione degli articoli 103 e 125 della Costituzione, alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Tali organi giurisdizionali hanno prontamente riscosso larghi consensi nell'ambito non solo delle categorie professionali interessate, ma anche tra gli stessi utenti della giustizia, tant'è che il contenzioso amministrativo ha finito con l'assumere una vasta rilevanza sociale come è appunto dimostrato dal raffronto fra i ricorsi annualmente introitati sotto il vecchio sistema dal Consiglio di Stato (circa cinquemila) e quelli introitati nel decorso an-

no 1978 dai tribunali amministrativi regionali, pari a 36.060.

In tale situazione si rendeva ormai indispensabile procedere ad una ristrutturazione degli apparati organizzativi, sia giudiziari che amministrativi, in chiave di unificazione, in quanto non poteva certo considerarsi in linea con la Costituzione l'esistenza di una normativa che vedeva la carriera dei giudici amministrativi di 1° grado compressa, sacrificata ed acefala, rispetto non solo ai magistrati dell'organo di appello, ma anche a quella delle altre magistrature, speciali e ordinaria.

D'altra parte, nell'ambito dello stesso complesso giurisdizionale TAR-Consiglio di Stato, l'ordinamento del personale di magistratura, pur se differenziato e distinto, era, tuttavia, rimasto ancorato ad un ordinamento tipicamente di carattere burocratico e gerarchico, quale è appunto quello risalente al 1924.

A queste incongruenze il Gruppo socialista ha inteso ovviare con un'autonoma iniziativa legislativa, poi trasfusa nel presente testo unificato, la quale, nel prevedere una completa realizzazione delle guarentigie di indipendenza stabilite nella Costituzione, ha inteso anche affermare il principio della necessità di uno stato giuridico ed economico comune fra le magistrature ordinaria e speciali.

Tale esigenza, pienamente accolta dalla Commissione e dai Gruppi parlamentari della maggioranza, non ha fatto, però, dimenticare gli aspetti peculiari che riveste la carriera dei magistrati in questione, per i quali è previsto, com'è noto, in sede di accesso, un severo concorso di secondo grado.

A ciò deve inoltre aggiungersi una rilevante situazione di vuoti organici, pari al 40 per cento, la cui origine è da ricercarsi nelle suindicate anomalie e incongruenze del sistema positivo vigente.

Sulla più corretta soluzione di questi problemi il Gruppo socialista si è impegnato con tutte le sue forze, perchè la nuova disciplina contenesse quegli elementi idonei a garantire anche nel futuro validità e vitalità al funzionamento degli organi della giustizia amministrativa, in conformità alla luminosa tradizione che tale magistratura ha sempre saputo mantenere.

Nel quadro dell'attuazione di precise direttive costituzionali, merita particolare segnalazione la previsione di un organo di autogoverno formato su base elettiva.

L'affidamento allo stesso di poteri deliberativi in materia di *status* dei magistrati amministrativi rappresenta una condizione di sufficiente autonomia ed indipendenza di tutto l'apparato dal potere esecutivo.

Il disegno di legge contiene molti altri aspetti di sicuro interesse e novità, che in questa sede, per esigenza di brevità, non mi è possibile richiamare.

Torno, pertanto, ad insistere sul significato politico della riforma, la quale realizzerà sicuramente, nello specifico settore, un'inversione di tendenza: il livellamento di stato giuridico ed economico tra il giudice civile, penale e amministrativo non può avere altro senso, se non quello che la giustizia amministrativa non dev'essere più considerata come una giustizia imperfetta o limitata, ma deve avere la stessa portata ed incidenza di quella affidata all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò è tanto vero che, se, come è stato proprio in quest'Aula evidenziato pochi giorni addietro, il sacrificio e l'impegno della magistratura ordinaria è un bene da tutelare ad ogni costo per la salvaguardia dell'ordine democratico, del pari occorre ribadire che l'identico impegno dei giudici amministrativi costituisce oggi la migliore garanzia per il corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane in senso democratico: detta esigenza è tanto più sentita in un momento in cui si evidenzia un processo di costante decadimento delle pubbliche istituzioni.

È noto, invero, che la particolare sensibilità del giudice amministrativo nella cura dell'interesse pubblico, nel mentre assicura ai singoli quella tutela prevista dall'articolo 113 della Costituzione, individua anche per le amministrazioni pubbliche un sicuro punto di riferimento per lo svolgimento di un'attività amministrativa sempre più efficiente ed imparziale.

Se quanto innanzi ho esposto costituisce punto qualificante del disegno di legge per quanto attiene al personale di magistratura,

altrettanto qualificante è per la sistemazione del personale di segreteria, i cui ruoli organici, in ossequio alla legge 1034 istitutiva dei TAR, si sarebbero dovuti formare da tempo. Col disegno di legge che stiamo per approvare, pertanto, si viene a normalizzare anche la situazione di tale personale che, con impegno e sacrificio, ha offerto quanto di meglio, per il funzionamento della giustizia amministrativa.

È quindi con legittima soddisfazione che esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista italiano all'approvazione del presente disegno di legge.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, questo disegno di legge nasce da tre proposte avanzate a suo tempo dai senatori Mancino, De Matteis e Carnesella e Venanzi per il nostro Gruppo; tre proposte di legge diverse che sono via via riuscite ad unificarsi nel progetto proposto dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea. Già questo *iter* mostra la diversità iniziale dei punti di vista e lo sforzo di sintesi che si è dovuto porre al centro del lavoro della Commissione.

Il compito era difficile perchè si trattava di porre mano — credo che questa sia una espressione parlamentare che non può essere deformata da nessuno, neanche dal senatore Cifarelli, anche se ognuno preferisce le frasi che vuole — ad un lavoro legislativo lungo, in cui bisognava occuparsi non occasionalmente del problema dei tribunali regionali amministrativi, e non solo facendo di tale questione un momento di confronto tra diverse posizioni, ma operando per un testo legislativo che risolvesse problemi difficili, complicati da diverse spinte che nelle forze politiche e fuori anche del Parlamento si prospettavano dinanzi al tema del ruolo del Consiglio di Stato, dell'assetto della magistratura dei tribunali regionali amministrativi.

In questo sforzo, in questa travagliata formazione legislativa non sono venuti tutti gli apporti coerenti che pure si potevano sollecitare da parte di tutti i settori del Parlamento; proprio questo *iter* legislativo mostra che non era possibile improvvisare un contributo costruttivo su problemi così difficili e che non era necessario soltanto un confronto di posizioni che alla fine sarebbe stato sterile e non avrebbe prodotto alcun risultato.

I problemi erano certo quelli di ricollegarsi ad un ordinamento, quale è quello tracciato dalla Carta costituzionale, anche per quanto riguarda il ruolo del Consiglio di Stato, ma senza ricavare dal tale impianto una concezione statica degli ordinamenti interni del Consiglio di Stato che non è affatto prevista dalla Costituzione, la quale riferendosi al Consiglio di Stato non ha voluto congelare gli ordinamenti interni, ma si è riferita alle sue funzioni. Noi correttamente abbiamo rispettato, completando i testi legislativi iniziali e con una maturazione complessiva che ha visto lo sforzo di tutte le componenti del Senato, questa collocazione costituzionale del Consiglio di Stato; abbiamo tenuto conto cioè sia della funzione giurisdizionale, sia della funzione consultiva di tale organo, sicchè l'unificazione dei ruoli prevista dalla nuova normativa rispetta tale particolare collocazione del Consiglio di Stato.

Si trattava di procedere a questa unificazione dei ruoli per sottrarre gli appartenenti alla magistratura amministrativa dei TAR a qualsiasi perdurante normativa di sottordinazione gerarchica, intollerabile per quanto riguarda la loro funzione; si trattava, sotto questo profilo, di andare ad un completamento dell'ordinamento, di modellare veramente l'assetto legislativo al disegno costituzionale, senza forzature e senza squilibri. Il fine era e rimane quello della unificazione dei ruoli tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali regionali amministrativi, con identiche garanzie di autonomia, di indipendenza, mantenendo un sistema di accesso particolare all'organo Consiglio di Stato per rispettare la collocazione particolare del Consiglio stesso.

Questa è stata l'ispirazione fondamentale del lavoro della Commissione; non si è voluto neanche, nel recare all'assetto delle carriere un particolare sistema di garanzie, di

autonomia e di indipendenza che sottragga questi magistrati a qualsiasi criterio gerarchico e nell'introdurre un organo collegiale come il consiglio di presidenza, imitare, diremo così, i vizi o alcune normative particolari contenute nella legge n. 831 del 1973 riguardante la magistratura ordinaria. Infatti in questa proposta di legge si è previsto uno svolgimento della carriera, ma con un limite relativo alla disponibilità dei posti in organico.

Questo rilievo era necessario perchè tra le cose dette dal senatore Cifarelli ci sono elementi di disattenzione rispetto alla normativa in esame che andavano richiamati.

Quindi il senso dello Stato, che per noi è il senso dello Stato repubblicano e del rispetto della Costituzione, vuole che in questo paese i magistrati svolgano la loro funzione giurisdizionale e senza essere subordinati ad altri magistrati. Questo è lo spirito della Costituzione; e quindi il senso dello Stato repubblicano imponeva di modificare la disposizione legislativa per cui i magistrati dei tribunali amministrativi regionali non potevano presiedere gli organi di giustizia amministrativa di primo grado perchè questa funzione presidenziale spettava soltanto ai consiglieri di Stato. È questo senso dello Stato? L'Assemblea ha già risposto approvando le norme che adesso ci accingiamo a votare nel loro complesso.

Quindi il voto favorevole del Gruppo comunista non può mancare anche se non possono ignorarsi alcune imperfezioni del disegno di legge; imperfezioni che nascono da questo sforzo di arrivare a una soluzione unitaria per questioni così difficili. Migliore sarebbe stato il testo se questo sforzo fosse stato coerentemente condotto in Commissione. Questo non possiamo registrarlo come un fatto avvenuto, tant'è vero che abbiamo visto qui il presidente della Commissione, altri senatori, la stessa Commissione impegnati a presentare emendamenti anche di notevole pregio o di segno diverso qui in Aula: un procedere che mostra che non può esistere una maggioranza coerente che non abbia una politica istituzionale coerente. Infatti una politica economica senza una politica istituzionale non può produrre una programmazione seria, quella di cui il paese ha bisogno. Se non si ha convergenza di impegni sulla politica istituzionale è difficile poi arrivare a soluzioni coerenti sul piano dell'assetto generale dello Stato; ad una visione coerente sullo sviluppo del paese deve corrispondere una strategia rivolta ad ordinare e garantire con una legislazione più organica un funzionamento armonico delle istituzioni.

Quello della giustizia amministrativa è uno degli elementi del discorso istituzionale che ci ha visti di contrario avviso su punti non secondari: elementi di differenziazione che hanno pesato non poco sulla mancata costruzione di una politica istituzionale unitaria, componente necessaria di una politica di governo.

Questa visione è mancata, tant'è vero che un partito della maggioranza come il Partito repubblicano ha sostenuto in quest'Aula un voto contrario a questa legge facendo un riferimento esaltante delle funzioni del Consiglio di Stato, come se questa legge non ne rispettasse la collocazione costituzionale, e ponendo in discussione lo sforzo principale che forze politiche diverse debbono compiere per costruire quella politica istituzionale comune, quell'intesa politica generale che non si serve con l'idea di mettersi dalla parte di un corpo, dalla parte di un organismo, di schierarsi da un lato senza tentare di fare una sintesi complessiva.

Una legge di questo genere non richiedeva dunque nè di collocarsi dalla parte dei magistrati dei tribunali regionali, nè di schierarsi a difesa e dalla parte dei consiglieri di Stato. Questo doveva superarsi con una visione complessiva dei problemi dell'ordinamento, visione che nella Commissione già ha visto disegnare uno sforzo costruttivo.

Abbiamo mancato su molti punti, in questa direzione; vi sono state lacerazioni, scollamenti che hanno prodotto in Aula una discussione che, seppure utile, seppure migliorativa del testo, ha sofferto di questa mancanza di organicità di esame.

Queste considerazioni non tolgono valore al fatto che questa legge costituisce un passo avanti nella nostra vita pubblica, nella

vita amministrativa del nostro ordinamento, costituisce un primo passo per una riforma della giustizia amministrativa che guardi ai contenuti, che guardi ai procedimenti, che guardi al modo di intervenire in un settore così importante, che sempre più sarà essenziale nella vita del paese e che ha bisogno di profonde riforme delle quali questa, senza dubbio, segna un primo passo.

Pertanto daremo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, con le annesse tabelle, il testo unificato dei disegni di legge nn. 461, 659, 734 e 869, che reca il seguente titolo: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », d'iniziativa del senatore Nencioni; « Istituzione, in via sperimentale presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria », d'iniziativa del senatore Signori; « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera », d'iniziati-

va del senatore Carraro; « Misure per la riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori; « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità », d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori; « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine », d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario », d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori; « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica »; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori; « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale », d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori; « Riordinamento delle strutture universitarie », di iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori; « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica », d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza; « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica », d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Onorevole Presidente, i colleghi della 7ª Commissione permanente mi fanno presente l'opportunità di non procedere, nella seduta odierna, all'esame degli articoli del disegno di legge di riforma dell'università ritenendo necessario approfondire alcuni aspetti delle norme che sarebbero venute oggi in discussione, al fine di pervenire a più ampie convergenze su di esse, nel quadro dell'ampio e fecondo travaglio che da oltre un anno ha caratterizzato il lavoro di tutte le forze costituzionali e che ognuno di noi vorrebbe vedere finalmente avviato verso l'indispensabile approdo riformatore. A nome quindi della Commissione che ho l'onore di presiedere, le chiedo di fissare, per la seduta pomeridiana di domani 31 gennaio, il seguito dell'esame degli articoli della riforma universitaria. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Spadolini s'intende accolta. Pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge riguardanti la riforma dell'università è rinviato alla seduta di domani; conseguentemente la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — A conoscenza del dramma che stanno vivendo centinaia di famiglie napoletane, le quali vedono morire ogni giorno bambini a causa di un non ancora identificato male, ma che sicuramente è in dipedenza di trascuratezze passate e presenti, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre misure terapeutiche e profilattiche urgenti, insieme a provvedimenti capaci di combattere alle radici le ragioni del « male oscuro », quali, ad esempio, i sempre reclamati e sistematicamente disattesi interventi per l'occupazione e lo sviluppo di Napoli e di tutta la regione Campania.

(3 - 01245)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, RINDONE, PERITORE, MACCARRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quale azione intenda svolgere per arrivare all'individuazione degli esecutori e dei

mandanti dell'assassinio del giornalista Mario Francese che, nella serata di venerdì 26 gennaio 1979, è rimasto vittima di un'efferata esecuzione di chiaro stampo mafioso proprio alla soglia della sua abitazione di Palermo;

se il Ministro è a conoscenza che l'uccisione del cronista giudiziario del « Giornale di Sicilia », professionista serio e appassionato del suo lavoro, ha contribuito ad accrescere le preoccupazioni dei cittadini palermitani e di tutta l'Isola, allarmati per il notevole aumento della criminalità, anche a motivo degli scarsi interventi, e a volte della complicità, dei pubblici poteri, spesso coinvolti nel groviglio di interessi parassitari, terreno propizio di coltura dei gruppi mafiosi e delinquenziali.

(3 - 01246)

MAFAI DE PASQUALE Simona, GIACALONE, LUCCHI Giovanna, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atto obiettivamente discriminatorio compiuto dal Provveditorato agli studi di Caltanissetta ai danni dell'insegnante Maria Grazia Lo Piparo, di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Tale insegnante, risultata prima nella graduatoria per l'assunzione di due insegnanti al carcere di Caltanissetta, essendo l'unico concorrente in possesso del titolo specifico, si è vista rifiutare l'assunzione in quanto l'ordinanza ministeriale prevedeva esplicitamente che i due insegnanti dovevano essere di « sesso maschile ».

Gli interroganti desiderano sapere se il Ministro non ritiene che il comportamento del provveditore agli studi, e soprattutto l'ordinanza ministeriale, siano in aperta e clamorosa violazione della recente legge sulla parità (9 dicembre 1977, n. 903) e, di conseguenza, quali misure intende prendere per modificare la suddetta ordinanza e consentire al provveditore agli studi di Caltanissetta di agire conformemente alle leggi della Repubblica.

(3 - 01247)

PETRELLA, VENANZI, TEDESCO TATÒ Giglia, BENEDETTI, LUBERTI, LUGNANO, MACCARRONE, MAFFIOLETTI, MODICA, PERNA, TERRACINI, TROPEANO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Nell'esprimere la loro profonda esecrazione per il tragico assassinio del giudice Emilio Alessandrini, gli interroganti:

chiedono di avere le necessarie informazioni;

chiedono, in particolare, compatibilmente con le necessità dell'inchiesta, quali indagini sono state avviate, ed in quali direzioni, per assicurare alla giustizia gli autori del barbaro crimine;

chiedono di conoscere i motivi per i quali non sono state poste in opera le necessarie misure di polizia atte a prevenire la commissione del delitto;

auspicano che tali misure vengano sollecitamente adottate a protezione dei magistrati e degli altri cittadini particolarmente esposti al pericolo di aggressioni terroristiche.

(3 - 01248)

MASULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Dinanzi alle drammaticamente emergenti ragioni di carattere sociale che nella città e nella provincia di Napoli rendono indispensabili presìdi capillari per il riscatto della condizione infantile dalle diffuse situazioni di ambientamento igienicamente disastrose e culturalmente emarginate, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga doveroso, per lo Stato democratico, superare anche eventuali difficoltà di carattere finanziario al fine di consentire i prolungamenti d'orario nelle 95 sezioni di scuola materna della città di Napoli e nelle 400 della provincia, rimaste finora con funzionamento solo mattutino, ed assicurare così in tutti i casi a tempo pieno il contributo di un fondamentale servizio scolastico alla rivitalizzazione di una realtà sociale gravemente colpita.

(3 - 01249)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANINI, GAROLI, MERZARIO, BELLINZONA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che ex dipendenti ONMI, da tempo in possesso delle determinazioni di trattamento di quiescenza a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, già collocati a riposo, non hanno ancora ricevuto l'indennità di fine servizio;

se sono informati che detti lavoratori ancora non percepiscono a pieno la pensione maturata, ma godono solo di un assegno, quale anticipo sulla pensione, di poco superiore a 200.000 lire mensili, corrisposto dai comuni dove hanno prestato servizio negli ultimi tempi della loro attività lavorativa;

se non ritengono di dover intervenire per l'erogazione immediata, tanto più che la determinazione del trattamento di quiescenza è da tempo in possesso degli interessati.

(4 - 02450)

MAFAI DE PASQUALE Simona, GIACALONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, a due giorni dall'efferato assassinio del giornalista palermitano Mario Francese, un attentato intimidatorio è stato perpetrato ai danni di un altro giornalista siciliano, Calogero Pace, di Enna, corrispondente del quotidiano « La Sicilia », la cui macchina è stata incendiata.

Il fatto è avvenuto a Piazza Armerina, dove il giornalista sta conducendo un'inchiesta (già in parte pubblicata) sulle reiterate violazioni delle leggi urbanistiche da parte di alcuni costruttori della zona.

Rilevato che tale episodio si collega palesemente con altri simili verificatisi nei paesi vicini (Gela, Riesi, Delia) e più volte denunciati in Senato dagli stessi senatori interroganti, e sottolineato che esso testimonia una preoccupante e diffusa ripresa del fenomeno mafioso, che va estendendosi in tutta la Sicilia, anche in zone da cui prima era assente, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere in proposito.

(4 - 02451)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 01242 del senatore Signori sarà svolta presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 gennaio 1979

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

NENCIONI. — Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (18).

SIGNORI. — Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria (114).

CARRARO. — Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera (313).

BERNARDINI ed altri. — Misure per la riforma dell'Università (486).

TANGA ed altri. — Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità (490).

ANDÒ ed altri. — Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine (648).

CIPELLINI ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (649).

BARBARO ed altri. — Nuova disciplina delle strutture del personale universitario (653).

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica (663).

ARIOSTO ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (686).

BARBI ed altri. — Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale (735).

CROLLALANZA ed altri. — Riordinamento delle strutture universitarie (810).

BALBO e BETTIZA. — Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (1043).

BASADONNA e NENCIONI. — Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica (1111).

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari